

CARIGE UNITPIU'

Set Informativo

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI TIPO UNIT
LINKED IN FORMA DI VITA INTERA A PREMIO UNICO CON
POSSIBILITA' DI VERSAMENTI INTEGRATIVI

Il presente Set Informativo, contenente:

- **Kid** (Documento contenente le informazioni chiave);
- **DIP Aggiuntivo IBIP** (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo);
- **Condizioni di assicurazione** (comprehensive di Glossario);
- **Proposta di assicurazione** (Fac-Simile).

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta/polizza di assicurazione.

Il presente Set Informativo è redatto secondo le linee guida del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari per contratti semplici e chiari

Data di realizzazione del Set Informativo: 31 marzo 2021



Entra nella tua area personale,
accedi al sito **www.amissimavita.it**,
e con pochi click potrai entrare nella tua area personale **“Le mie polizze”**, dove troverai:



Le coperture assicurative in essere sulle tue polizze



Situazione dei pagamenti, quotazioni e scadenze



Le tue condizioni Contrattuali



Comunicazioni, aggiornamenti... e molto di più

Che informazioni occorrono? Poche,

1. codice fiscale/partita iva,
2. numero di polizza posseduta,
3. indirizzo e-mail (necessario per l'invio delle credenziali di accesso).

Se sei già registrato all'Area Riservata la piattaforma è stata aggiornata con nuove funzionalità dispositive.

Al primo accesso sarà necessario impostare una nuova password seguendo le impostazioni sul sito **www.amissimavita.it/area-clienti/**

Documento contenente le Informazioni Chiave

Scopo

Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto: Carige Unitpiù Equilibrato (cod. V726)

Nome dell'ideatore del PRIIP: Amissima Vita S.p.A., (l'“Impresa di Assicurazione”).

Sito web dell'ideatore del PRIIP: www.amissimavita.it

Per ulteriori informazioni chiamare il numero: +39 01054981

Autorità competente dell'ideatore di PRIIP per il documento contenente le informazioni chiave: CONSOB

Data di realizzazione del documento contenente le informazioni chiave: 09/03/2021

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?

Tipo: Carige Unitpiù - Opzione di Investimento: Carige Unitpiù Equilibrato (il “Prodotto”) è un prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit-linked e costituisce una opzione di investimento nell'ambito della proposta di investimento finanziario Carige Unitpiù (la “Proposta”). L'opzione di investimento prevede che il premio unico, al netto dei costi (il “Capitale Investito”) sia investito in quote del fondo interno denominato Fondo Amissima Flessibile Bilanciato (il “Fondo Interno”).

Obiettivi: l'obiettivo del Fondo Interno è ottenere una crescita del capitale nel corso del tempo tramite un'esposizione diversificata ai mercati azionari, obbligazionari e monetari su di un orizzonte temporale consigliato di almeno 6 anni. A tal fine il Fondo Interno investe principalmente, tramite OICR, in strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, senza alcuna particolare specializzazione settoriale.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: il Prodotto è destinato a clienti retail e professionali con età compresa tra i 18 e 90 anni, che ricercano un investimento in prodotti di investimento assicurativi e sono investitori informati, cioè hanno una conoscenza media dei prodotti di investimento assicurativi e qualche esperienza nel settore finanziario. I clienti a cui è destinato questo Prodotto cercano una crescita moderata del capitale ed hanno un orizzonte temporale di almeno 6 anni. Il Prodotto è compatibile con clienti che possono sopportare perdite ed hanno una tolleranza al rischio bassa, cioè sono disposti ad accettare fluttuazioni significative dei prezzi in cambio dell'opportunità di rendimenti maggiori.

Prestazioni assicurative e costi: Il Prodotto appartiene alla tipologia di assicurazioni sulla vita di tipo unit-linked e consente, mediante il conferimento di un premio unico (il “Premio Unico”) e di eventuali versamenti integrativi (i “Versamenti Integrativi”), di costituire nel tempo un capitale il cui ammontare dipende dall'andamento del Fondo Interno. Trascorsi sei mesi dalla data di decorrenza del contratto, l'investitore contraente può richiedere il trasferimento della totalità delle quote investite ad altro Fondo interno. A fronte del versamento del Premio Unico e degli eventuali Versamenti Integrativi, l'Impresa di Assicurazione si impegna a pagare ai beneficiari designati o, in mancanza, agli eredi, una prestazione in caso di decesso dell'assicurato in qualsiasi epoca esso avvenga (la “Prestazione in Caso di Morte”). La Prestazione in Caso di Morte è pari al prodotto tra il numero delle quote del Fondo Interno assegnate all'investitore-contraente ed il valore unitario delle quote del Fondo Interno alla data del decesso, maggiorato di una percentuale variabile in senso decrescente in funzione dell'età dell'assicurato. La maggiorazione non può superare il limite massimo di EUR 5.000,00. Il valore della prestazione summenzionata è riportato nella sezione intitolata “Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?”.

Durata: Il contratto ha durata coincidente con la vita dell'assicurato e si estingue quando si verifica la morte dell'Assicurato. Alternativamente il contratto può estinguersi quando l'investitore-contraente esercita il diritto di recesso o quando il capitale viene riscattato totalmente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

← Rischio più basso Rischio più alto →



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 6 anni. Il rischio effettivo può variare in maniera significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere inferiore al premio pagato. Potrebbe essere necessario sostenere notevoli costi supplementari per disinvestire anticipatamente.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa dell'eventuale insolvenza

dell'Impresa.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa.

Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto.

Il rischio del Prodotto può variare rispetto a quello rappresentato dall'indicatore sintetico di rischio qualora il Prodotto non sia detenuto per il periodo di detenzione raccomandato. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto, potreste perdere il vostro investimento o parte di esso. Nell'eventualità di insolvenza da parte dell'impresa il vostro investimento è comunque dipendente dal valore di mercato delle relative quote, senza ulteriori garanzie a tutela dell'importo versato. Il prodotto prevede delle penali per l'uscita anticipata.

Se l'emittente non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Maggiori informazioni sono contenute nella sezione "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?".

Scenari di performance

Gli sviluppi futuri del mercato non possono essere previsti con precisione. Gli scenari presentati sono solo un'indicazione di alcuni dei possibili risultati sulla base dei rendimenti recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento 10.000,00 € Premio assicurativo 0,00 €		1 anno	3 anni	6 anni (Periodo di detenzione raccomandato)
Scenari di sopravvivenza				
Scenario di stress	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 7.364,40	€ 8.151,23	€ 7.561,07
	Rendimento medio per ciascun anno	-26,36%	-6,59%	-4,55%
Scenario sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 9.111,53	€ 8.669,96	€ 8.147,81
	Rendimento medio per ciascun anno	-8,88%	-4,65%	-3,36%
Scenario moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 9.689,40	€ 9.626,49	€ 9.436,73
	Rendimento medio per ciascun anno	-3,11%	-1,26%	-0,96%
Scenario favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 10.239,19	€ 10.621,42	€ 10.860,90
	Rendimento medio per ciascun anno	2,39%	2,03%	1,39%
Scenario di morte				
Decesso dell'assicurato	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 10.820,65	€ 10.642,36	€ 9.908,57

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 6 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10.000,00 Euro.

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo investimento e non sono un indicatore esatto. Le informazioni forniscono dati appropriati sui risultati riguardanti l'intero periodo durante il quale i prodotti d'investimento assicurativi sono stati distribuiti; in ogni caso tali dati sono basati su periodi completi di 12 mesi.

Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto il prodotto.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui la Società non sia in grado di pagare.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Amissima Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Non è previsto alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare eventuali perdite dovute all'insolvenza di Amissima Vita S.p.A. In ogni caso per gli investimenti effettuati in questo prodotto, in caso di insolvenza di Amissima Vita S.p.A., gli attivi a copertura degli impegni detenuti dall'Impresa saranno utilizzati per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori dell'Impresa stessa - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?

La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield - RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum, ricorrenti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in 3 periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000,00 Euro.

Andamento dei costi nel tempo

Investimento 10.000,00 € Scenari	In caso di disinvestimento dopo 1 anno	In caso di disinvestimento dopo 3 anni	In caso di disinvestimento dopo 6 anni
Costi totali	€ 505,94	€ 918,13	€ 1.621,05
Impatto sul rendimento (RIY) per anno	5,08%	3,11%	2,78%

Composizione dei costi

La seguente tabella presenta:

- l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;
- il significato delle differenti categorie di costi.

Questa tabella presenta l'impatto sul rendimento per anno			
Costi una tantum	Costi di ingresso	0,17%	Impatto dei costi compresi nel premio, da sostenere al momento della sottoscrizione dell'investimento.
	Costi di uscita	0,00%	Impatto dei costi di uscita dell'investimento.
Costi ricorrenti	Costi di transazione del portafoglio	0,00%	Impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto.
	Altri costi ricorrenti	2,61%	Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire i vostri investimenti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 6 anni

Il Prodotto potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale prima di 6 anni. Il periodo di detenzione raccomandato è coerente con gli obiettivi del Prodotto, che attraverso una gestione professionale diretta si propone di far crescere in maniera costante il capitale.

Il Prodotto potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale prima di 6 anni.

A condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, l'investitore-contraente può riscuotere il valore di riscatto. Per esercitare la sua scelta il Contraente deve inviare una comunicazione scritta tramite l'intermediario incaricato della distribuzione del Prodotto (il "Distributore") o direttamente all'Impresa di Assicurazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale indica la sua decisione di riscattare totalmente o in parte il contratto. In caso di riscatto totale, è prevista una penalità determinata in funzione degli anni interamente trascorsi dalla data di decorrenza del contratto. La penalità è pari all'1,50% in caso di riscatto entro il secondo anno dalla data di decorrenza, e decresce di mezzo punto percentuale ogni anno (0,50%). Dalla fine del 4° anno in poi non è prevista alcuna penalità. L'investitore-contraente ha inoltre la facoltà di esercitare parzialmente il diritto di riscatto, con le stesse modalità e penalità previste per il riscatto totale e sempreché il capitale residuo della polizza non sia inferiore a EUR 9.900,00.

Come presentare reclami?

Eventuali reclami riguardanti il Prodotto o la condotta dell'Impresa di Assicurazione devono essere inoltrati per iscritto a quest'ultima all'indirizzo: Amissima Vita S.p.A. - Ufficio Reclami, Mura di Santa Chiara, n. 1, 16128 Genova, fax +39 010 5498815. L'Impresa di Assicurazione gestirà direttamente i reclami presentati con riferimento ai comportamenti dei Distributori, inclusi i reclami relativi ai comportamenti dei dipendenti e collaboratori. I reclami possono essere inviati altresì all'indirizzo di posta elettronica reclamivita@amissimavita.it, specificando per iscritto e in maniera dettagliata, nome, cognome e domicilio del reclamante, le ragioni e i fatti invocati ed ogni altro elemento utile per la trattazione del reclamo. Per ulteriori informazioni sui reclami è possibile consultare il sito internet www.amissimavita.it/reclami. Il preposto Ufficio Reclami evade la citata doglianza entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Eventuali reclami riguardanti il comportamento del Distributore possono essere inoltrati direttamente a quest'ultimo. In particolare i reclami relativi a Banca Carige possono essere inviati all'indirizzo di posta elettronica reclami@carige.it. Per ulteriori informazioni sui reclami è possibile consultare il sito internet www.amissimavita.it/reclami.

Altre informazioni rilevanti

Informazioni più dettagliate sul Prodotto sono contenute nel Set informativo composto oltre che dal presente Documento contenente le informazioni chiave (KID), dal DIP aggiuntivo IBIP, dalle Condizioni di assicurazione (comprehensive del Regolamento della Gestione separata e del Glossario) e dalla Proposta, che costituiscono il Set Informativo che l'Impresa deve redigere obbligatoriamente e consegnare gratuitamente al Contraente prima della sottoscrizione in conformità a quanto disposto dal Regolamento IVASS n° 41/2018. Questa documentazione è inoltre disponibile e scaricabile sul sito web dell'Impresa www.amissimavita.it.

Gli investimenti sottostanti il presente prodotto finanziario non tengono conto al momento dei criteri UE per le attività sostenibili. Tuttavia Amissima Vita ha integrato le politiche degli investimenti per tenere in considerazione i rischi di sostenibilità ed i possibili impatti di tali rischi sul rendimento.

PAGINA NON UTILIZZABILE

Assicurazione Unit Linked a premio unico e versamenti integrativi

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
per i prodotti d'investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo IBIP)

Amissima Vita S.p.A.



Prodotto: **Carige UNITPIU'**
Contratto Unit linked (Ramo III)

Data di realizzazione: 31 marzo 2021

Il DIP aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Amissima Vita S.p.A., Mura di Santa Chiara, n. 1; CAP 16128; Genova; tel. +39 010 54981; sito internet: www.amissimavita.it; e-mail: SegreteriaSocietaria@amissima.it; PEC: amissimavita@pec.amissima.it.

Amissima Vita S.p.A. Fondata nel 1971 - appartenente al Gruppo Assicurativo Amissima, iscritto con il n. 050 all'Albo Gruppi Ivass, ed assoggettata a direzione e coordinamento del Socio Unico Amissima Holdings S.r.l. Sede legale e Direzione Generale: Mura di Santa Chiara 1, 16128 Genova, Italia T +39 010 54981 F +39 010 5498518 - sito: www.amissimavita.it; email: SegreteriaSocietaria@amissima.it; PEC: amissimavita@pec.amissima.it Registro delle Imprese di Genova CF 01739640157 PIVA 03723300103 REA GE 373333 - Albo Imprese Ivass 1.00039 Impresa autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 14.3.73 (G.U. del 19.4.73 n. 103).

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato al 31 dicembre 2019, redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, l'ammontare del patrimonio netto di Amissima Vita S.p.A. è pari ad Euro 139.267.734: la parte relativa al Capitale Sociale è pari a Euro 50.431.778 e le Riserve patrimoniali sono pari a Euro. 100.050.849.

Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR), disponibile sul sito internet dell'impresa (<https://www.amissimavita.it/la-nostra-azienda/relazione-sulla-solvibilita-e-condizione-finanziaria-sfcr/>), dove è rappresentato al 31 dicembre 2019 l'indice di Solvibilità (solvency ratio) pari a 132%, il requisito patrimoniale di solvibilità di 150.512.655 euro, il requisito patrimoniale minimo di 67.730.695 euro e l'importo dei fondi propri ammissibili alla loro copertura di 199.335.244 euro.

Al contratto si applica la legge italiana.



Quali sono le prestazioni?

Le prestazioni finanziarie e assicurative previste dal contratto dipendono dal valore unitario delle quote del Fondo Interno prescelto tra quelli di seguito elencati:

1. Fondo Amissima Flessibile Conservativo;
2. Fondo Amissima Flessibile Bilanciato;
3. Fondo Amissima Flessibile Dinamico.

Sono previste le seguenti prestazioni:

- a) **in caso di decesso** dell'Assicurato in qualsiasi epoca avvenga, è prevista la corresponsione ai Beneficiari designati, pari al controvalore delle quote del Fondo sottostante riferite alla data del decesso, maggiorato di una percentuale in funzione dell'età dell'Assicurato all'epoca del decesso e con un limite massimo di euro 5.000,00.

- b) È possibile richiedere il **Riscatto totale e parziale**, sempreché l'Assicurato sia in vita e sia trascorso almeno un anno dalla decorrenza contrattuale; al riscatto totale e parziale possono essere applicate delle penalità se richiesti nei primi anni successivi all'emissione.

Opzioni contrattuali:

- trascorsi sei mesi dalla data di decorrenza del contratto, l'investitore-contraente può richiedere il trasferimento della totalità delle quote investite dal Fondo interno ad altro Fondo interno (switch), tra quelli istituiti dall'Impresa. Il valore delle quote, stabilito in relazione al Fondo Interno cui appartengono, è convertito in valore delle quote del Fondo Interno prescelto per il trasferimento. È previsto che l'investitore contraente possa effettuare al massimo un numero di tre switch in un anno.
Per eseguire l'operazione occorre sottoscrivere la richiesta, su apposito modulo, presso la Dipendenza della Banca distributrice appartenente al Gruppo Banca Carige che gestisce il contratto; in alternativa l'investitore-contraente può inviare via posta la richiesta debitamente sottoscritta, al seguente indirizzo: AMISSIMA VITA S.p.A. Ufficio Gestione Portafoglio, Mura di Santa Chiara, 1 – 16128 Genova.
- Trascorsi cinque anni dalla data di decorrenza del contratto, è possibile richiedere, attraverso il riscatto totale, la conversione del capitale maturato in una rendita annua vitalizia erogabile fino a che l'assicurato sia in vita. Tale opzione è esercitabile a condizione che:
 - l'importo della rendita annua non sia inferiore a 3.000,00 euro;
 - l'assicurato all'epoca della conversione non superi gli 85 anni di età.

I Regolamenti dei Fondi Interni sono reperibili sul sito dell'Impresa <https://www.amissimavita.it/quotazioni-fondi/fondi-interni-amissima-vita>.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi Non ci sono rischi non assicurabili.



Ci sono limiti di copertura?

Ai sensi degli art. 1900 e 1927 del c.c. l'Impresa non è tenuta al pagamento della maggiorazione in caso di morte, in caso di suicidio, avvenuto prima che siano decorsi due anni dalla stipulazione del contratto, e in caso di sinistri cagionati da dolo o da colpa grave.

Limiti relativi alla prestazione "Maggiorazione Morte"

L'importo massimo della maggiorazione è in ogni caso pari ad euro 5.000,00.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di evento?

Denuncia: Per i pagamenti dell'Impresa dovrai preventivamente consegnare alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto; i suddetti documenti nei diversi casi sono:

a) Per la liquidazione del capitale maturato in caso di vita dell'Assicurato:

- richiesta di liquidazione da parte degli aventi diritto in carta semplice, con possibilità a discrezione dei soggetti predetti, di utilizzare un apposito modulo messo a disposizione dall'Impresa;
- copia di un documento di riconoscimento e del codice fiscale del Contraente e di ciascun Beneficiario (se non già presentati o scaduti);
- modello FATCA/CRS.

b) Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato, si devono consegnare:

- richiesta di liquidazione da parte degli aventi diritto in carta semplice, con possibilità a discrezione dei soggetti predetti, di utilizzare un apposito modulo messo a disposizione dall'Impresa;
- copia di un documento di riconoscimento e del codice fiscale di ciascun Beneficiario (se non già presentati o scaduti);
- certificato di morte;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio atta ad identificare gli aventi diritto alla liquidazione delle prestazioni assicurate, qualora nel contratto ne sia stata fatta menzione generica, ed a comprovare se l'Assicurato abbia o meno redatto testamento (in caso affermativo copia del testamento pubblicato);
- se tra i beneficiari vi sono minori: Decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l'esercente la patria potestà od il tutore alla riscossione del capitale e ne determini l'impiego.
- modello FATCA/CRS.

Nel caso in cui l'avente diritto sia impossibilitato a recarsi presso l'Intermediario che gestisce il contratto oppure invii la richiesta direttamente all'Impresa:

- modello Adeguata verifica a distanza del Beneficiario – persona fisica e persona giuridica – debitamente compilato, sottoscritto e validato da un Intermediario abilitato e/o dalle Autorità competenti e gli allegati richiesti. Il modello potrà essere reperito sul sito dell'Impresa www.amissimavita.it nella

	Sezione Contatti/Liquidazione Polizze Vita, oppure potrà essere richiesto all'Impresa, la quale provvederà ad inviarlo al richiedente via posta o via email. L'Impresa si impegna ad eseguire il pagamento entro il termine di trenta giorni, e comunque non oltre i termini di legge, a decorrere dal ricevimento della documentazione richiesta; decorsi i termini di legge sono dovuti gli interessi di mora a favore del Contraente o dei Beneficiari. Prescrizione: La normativa vigente (art. 2952 comma 2 c.c.) prevede che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in <u>dieci anni</u> dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Si rammenta inoltre che gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti ramo vita che non sono reclamati entro il termine di prescrizione, sono devoluti al Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Erogazione della prestazione: I pagamenti dovuti dall' Impresa ai Beneficiari possono essere effettuati solo in seguito al ricevimento della documentazione indicata nella sezione Denuncia. L'Impresa esegue tutti i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta. Ogni pagamento viene effettuato direttamente dall'Impresa e decorso il termine di 30 giorni sono dovuti gli interessi moratori, calcolati al tasso legale, a favore degli aventi diritto.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	L'assicurato dichiara di essere consapevole della responsabilità derivante da mendaci affermazioni e che i dati riportati nella proposta di assicurazione corrispondono al vero.



Quando e come devo pagare?

Premio	- I premi versati su questo contratto sono indipendenti da durata, sesso e, nei limiti previsti, dall'età dell'assicurato. - Dovrai corrispondere il versamento di un premio unico iniziale con la possibilità di effettuare versamenti integrativi; i premi versati devono essere multipli di 1.000,00 euro: l'importo minimo del premio unico iniziale è di 10.000,00 euro mentre, per i versamenti integrativi, l'importo minimo è pari a 1.000,00 euro. - L'importo massimo del premio unico iniziale e dei versamenti integrativi è 500.000,00 euro. Ogni versamento è convalidato dall'Impresa con l'invio di una lettera. - Il cumulo dei premi versati può essere al massimo pari a 1 milione di Euro. - I premi versati, al netto dei costi sono investiti in quote di fondi interni: ciascuna polizza può prevedere l'investimento del 100% in un solo Fondo Interno. - Il pagamento dei premi viene effettuato mediante addebito su un conto intestato all'investitore-contraente presso la Banca distributrice, appartenente al Gruppo Banca Carige, che gestisce il contratto, con valuta del giorno di valorizzazione delle quote. Nel caso in cui l'investitore-contraente estingua il conto corrente bancario presso la banca distributrice appartenente al Gruppo Banca Carige, i versamenti potranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario accreditando sul conto corrente bancario dell'Agenzia Generale Amissima Vita S.p.A.
Rimborso	Potrai chiedere il rimborso del premio corrisposto in caso di recesso; in tal caso non è prevista l'applicazione di alcun costo.
Sconti	Il contratto può prevedere sconti in virtù di iniziative commerciali stabilite dall'Impresa.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	La durata del contratto è a Vita intera e si interrompe per il decesso dell'Assicurato o per riscatto Totale del Contraente.
Sospensione	Il contratto non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Revoca	La presente tipologia contrattuale non prevede il diritto di revoca da parte dell'investitore-contraente.
Recesso	Puoi recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui hai ricevuto comunicazione dall'impresa che il contratto è concluso. Dovrai notificare la tua volontà con lettera raccomandata indirizzata all'Impresa, contenente gli elementi identificativi del contratto, al seguente recapito: AMISSIMA VITA S.p.A. - Ufficio Gestione Portafoglio – Mura di Santa Chiara, 1 - 16128 GENOVA. Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale d'invio. L'impresa ti rimborserà, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, (previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici) un importo pari al valore del premio corrisposto.

Risoluzione	Non si prevedono casi particolari di risoluzione del contratto, in quanto è previsto il pagamento in unica soluzione, senza quindi possibilità di sospensione del pagamento.
--------------------	--

 Sono previsti riscatti o riduzioni? [x] SI [] NO	
Valori di riscatto e riduzione	– Puoi esercitare il diritto di riscatto totale o parziale trascorsi 12 mesi dalla decorrenza del contratto. La richiesta deve essere fatta per iscritto. La risoluzione del contratto ha effetto dalla data di richiesta del riscatto. Il valore di riscatto totale, al lordo delle imposte di legge, è pari al prodotto tra il numero delle quote acquisite dal contratto ed il valore unitario delle stesse, entrambe riferite al giorno di riferimento dell'operazione. Detto valore è ridotto delle penali, qualora il riscatto venga richiesto entro i primi quattro anni dalla data di pagamento del premio iniziale. <u>Dalla data in cui l'Impresa effettua il pagamento del valore di riscatto, cessa la copertura prevista per il caso di morte ed il contratto si estingue.</u> Il riscatto può essere esercitato anche limitatamente ad una parte di capitale maturato con le stesse modalità e penalità previste per il riscatto totale e comporta la cancellazione dal Fondo di un numero di quote equivalente in valore all'importo di capitale, al lordo di tutti gli oneri assicurativi e fiscali, del quale è stato richiesto il disinvestimento, sempreché il valore residuo della polizza non sia inferiore ad euro 9.900,00. Se il riscatto parziale implica un disinvestimento di quote tale per cui il valore residuo della polizza risulti inferiore ad Euro 9.900,00, la polizza viene riscattata per il suo intero valore. Nel corso di ogni anno sono ammessi massimo n. 12 riscatti parziali, corrispondenti a n. 1 riscatto parziale ogni mese. <u>L'Impresa non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo relativamente ai premi investiti nel Fondo Interno prescelto: pertanto il contratto comporta rischi finanziari per l'investitore-contraente riconducibili all'andamento del valore delle quote.</u> <u>Ne consegue che il valore liquidabile dall'Impresa in caso di riscatto, potrebbe essere inferiore ai premi versati.</u> – Il presente contratto, prevedendo un premio unico non prevede riduzioni.
Richiesta di informazioni	– Se hai bisogno di ottenere informazioni sui valori di riscatto puoi rivolgerti a: AMISSIMA VITA S.p.A. Ufficio Gestione Portafoglio Mura di Santa Chiara, 1 -16128 GENOVA Tel 010.54.98.1; Fax 010.54.98.518 e-mail: portafoglio.banca@amissima.it

 A chi è rivolto questo prodotto?	
Il Contratto è rivolto a sottoscrittori-contraenti con età minima 18 anni e massima 90 anni compiuti; mentre, relativamente all'assicurato, l'età minima è 18 anni, quella massima è 85 anni compiuti.	

Quali costi devo sostenere?

Per l'informativa dettagliata sui costi prendere visione delle informazioni indicate nel KID.

– costi per riscatto

Il costo del riscatto totale e parziale, è rappresentato nella seguente tabella ed è in funzione degli anni interamente trascorsi dall'emissione e della diversa modalità di provenienza del premio.

PENALI		
Anni	Emissioni ordinarie	Emissioni derivanti da "Nuove disponibilità finanziarie"
1	n.p	n.p
2	1,50%	0,00%
3	1,00%	0,00%
4	0,50%	0,00%
5	0,00%	0,00%

– costi per esercizio di opzioni

È possibile effettuare un numero massimo di 3 switch all'anno ad un costo di € 10,00 ciascuno prelevati dal valore del capitale trasferito.

– **costi di intermediazione**

Avuto riguardo a ciascuna tipologia di costo indicata nel KID e nella presente sezione, i distributori percepiscono una commissione sulla parte di “Costi correnti”, nulla è dovuto in relazione ad altri costi citati. In particolare, la percentuale media di commissioni percepita dal distributore sui costi correnti ammonta mediamente al 35%.



Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

– Le prestazioni relative al contratto sono in funzione dell'andamento della rispettiva quota; i giorni di riferimento per le valorizzazioni delle quote, per le operazioni di investimento e disinvestimento, sono settimanali a date fisse, ossia il 2, 9, 16 e 25 di ciascun mese; in caso di festività o di sciopero si considererà il primo giorno lavorativo di borsa aperta immediatamente seguente al giorno prefissato.

Il giorno di riferimento per operazioni di disinvestimento quote derivanti da qualsiasi causa contrattuale (trasferimento del capitale in un altro Fondo Interno, liquidazione della prestazione per il decesso dell'Assicurato, ecc.) coincide con la prima data di valorizzazione utile tra quelle previste (2, 9, 16, 25), successiva alla data di ricevimento di tutta la documentazione richiesta in relazione all'operazione da effettuare, purché la data di esecuzione sia antecedente di due giorni alla data di valorizzazione, altrimenti alla seconda.

A titolo esemplificativo, laddove la documentazione relativa all'operazione da effettuare sia pervenuta il 9 la data impiegata per la valorizzazione delle quote è il 16 del medesimo mese.

Ogni variazione del calendario delle operazioni di disinvestimento verrà comunicata tempestivamente per iscritto all'investitore-contraente. La data di esecuzione dell'operazione quindi viene determinata rispetto alla data di ricevimento di tutta la documentazione prevista in relazione all'operazione da effettuare da parte dell'investitore-contraente o degli aventi diritto. Quando la richiesta dell'investitore – contraente viene effettuata in un intervallo tra due valorizzazioni consecutive, nel quale l'Impresa stia già effettuando altre operazioni, richieste sempre dall'investitore-contraente, oppure abbia in corso investimenti a seguito del pagamento di un premio aggiuntivo, si dà corso all'operazione successiva quando sono terminate le precedenti: la data di esecuzione dell'operazione è calcolata a partire dalla data in cui risultano valorizzate o disinvestite tutte le quote interessate alle operazioni che l'investitore-contraente ha richiesto precedentemente.

L'impresa non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo relativamente ai premi investiti nel Fondo Interno prescelto, pertanto, il contratto comporta rischi finanziari per l'investitore-contraente riconducibili all'andamento del valore delle quote. Si evidenzia che il valore liquidabile dall'Impresa sia in caso di decesso che di riscatto, potrebbe essere inferiore ai premi versati: l'investitore-contraente, pertanto, **si assume il rischio di ottenere un capitale caso morte o di riscatto inferiore ai premi versati.**

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'IVASS o alla Consob	Nel caso in cui il reclamo presentato all'impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it secondo le modalità indicate su www.ivass.it, o alla Consob, via Giovanni Battista Martini n. 3 – 00198 Roma, secondo le modalità indicate su www.consob.it. Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l'Autorità di vigilanza del Paese d'origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Mediazione	La procedura di mediazione è obbligatoria, ovverosia condizione di procedibilità per la successiva (ed eventuale) domanda giudiziale. Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	– È possibile adire a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie, quali l'arbitrato, qualora espressamente previsto dalle condizioni di polizza. – Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile. – <u>E' previsto il sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie: “Arbitro per le controversie finanziarie” istituito da CONSOB con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016. Il ricorso può essere proposto dall'Investitore personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore, quando:</u> • <u>non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie;</u> • <u>sia stato preventivamente presentato reclamo alla Compagnia e sia stata fornita dalla stessa espressa risposta, oppure siano decorsi più di 60 giorni dalla presentazione del reclamo, senza che la Compagnia abbia dato comunicazione delle proprie considerazioni</u>

	<u>all'Investitore.</u> <u>Il ricorso all'ACF deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo ovvero, se il reclamo è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell'operatività dell'Arbitro (9 gennaio 2017), entro un anno da tale data.</u> <u>Per maggiori dettagli anche in merito alle condizioni di ricevibilità, modalità di predisposizione e trasmissione del ricorso all'Arbitro, si rinvia al sito web dell'ACF www.acf.consob.it.</u>
--	--

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	<i>Imposta sui premi. I premi delle assicurazioni sulla vita non sono, al momento della stipulazione del presente contratto, soggetti ad imposta.</i> <i>Detrazione fiscale dei premi. La presente forma assicurativa non dà diritto ad alcuna detrazione fiscale.</i> <i>Tassazione delle somme assicurate. Il presente paragrafo si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione del presente Documento potrebbe pertanto non fornire una descrizione esaustiva di tutti i possibili aspetti fiscali rilevabili, direttamente o indirettamente, in relazione alla polizza. Rimane riservata al Contraente e/o Assicurato ogni valutazione e considerazione più specifica relativamente al regime fiscale applicabile derivante dalla sottoscrizione del presente contratto.</i> <i>Le somme dovute dall'Impresa in dipendenza di questo contratto, se corrisposte in caso di vita dell'assicurato (cedola e riscatto) o di decesso, sono soggette ad imposta sostitutiva sull'importo pari alla differenza fra la somma dovuta dall'Impresa e l'ammontare dei premi corrisposti dal contraente afferenti al caso vita.</i> <i>Tale differenza sarà opportunamente abbattuta attraverso la riduzione della base imponibile determinata in funzione della quota dei proventi riferibili a titoli pubblici ed equiparati.</i> <i>L'Impresa non opera la ritenuta della suddetta imposta sostitutiva sui proventi corrisposti a:</i> - soggetti che esercitano attività d'impresa; - persone fisiche o enti non commerciali, in relazione a contratti di assicurazione sulla vita stipulati nell'ambito di attività commerciale, qualora gli interessati presentino una dichiarazione relativa alla conclusione del contratto nell'ambito dell'attività commerciale stessa. <i>Tutte le polizze vita liquidate e corrisposte a persona fisica in caso di decesso dell'assicurato, sono comunque esenti dall'imposta sulle successioni.</i> <i>Imposta di bollo</i> <i>I rendiconti relativi al presente Contratto, limitatamente alla componente finanziaria investita nel Fondo Interno, sono soggetti all'applicazione di un'imposta di bollo secondo quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente.</i> <i>L'imposta di bollo, calcolata annualmente, sarà versata in caso di recesso, di riscatto e di decesso dell'Assicurato</i> <i>Non pignorabilità e non sequestrabilità. Le somme dovute dall'Impresa in dipendenza di contratti di assicurazioni sulla vita non sono né pignorabili né sequestrabili (art. 1923 C.C.).</i> <i>Diritto proprio del Beneficiario. Per effetto della designazione fatta dal Contraente, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquisisce un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. In particolare, ciò significa che le somme percepite a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario (art. 1920 C.C.).</i>
---	---

AVVERTENZE

L'IMPRESA HA L'OBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA DATA PREVISTA NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER LA RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE, IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA ED UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Condizioni di Assicurazione

INDICE

	<i>Prestazioni, premi e garanzie del contratto</i>	
ART. 1	OGGETTO DEL CONTRATTO	pag. 1/23
ART. 2	PRESTAZIONE IN CASO DI MORTE DELL'ASSICURATO	pag. 1/23
ART. 3	MODALITA' DI PAGAMENTO DEI PREMI	pag. 1/23
ART. 4	COSTI GRAVANTI SUL PREMIO	pag. 2/23
ART. 5	INVESTIMENTO DEI PREMI	pag. 2/23
ART. 6	ATTRIBUZIONE DELLE QUOTE DEL FONDO INTERNO	pag. 2/23
ART. 7	TRASFERIMENTO DELLE QUOTE IN ALTRO FONDO INTERNO	pag. 3/23
ART. 8	BENEFICIARI	pag. 3/23
	<i>Perfezionamento e limitazioni</i>	
ART. 9	DECORRENZA, ENTRATA IN VIGORE E SCADENZA DEL CONTRATTO	pag. 3/23
ART. 10	LIMITI DI ETÀ'	pag. 3/23
	<i>Cosa è possibile fare in corso di contratto</i>	
ART. 11	REVOCA DELLA PROPOSTA	pag. 4/23
ART. 12	RECESSO	pag. 4/23
	12.1 DIRITTO DI RECESSO DELL'INVESTITORE - CONTRAENTE	pag. 4/23
	12.2 DIRITTO DI RIPENSAMENTO DELL'INVESTITORE – CONTRAENTE IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE	pag. 4/23
	12.3 FACOLTA' DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA COMPAGNIA	pag. 4/23
ART. 13	RISCATTO DEL CONTRATTO	pag. 4/23
ART. 14	CESSIONE, PEGNO, VINCOLO	pag. 5/23
ART. 15	PRESTITI	pag. 5/23
ART. 16	OPZIONI CONTRATTUALI	pag. 5/23
	<i>I pagamenti della Società</i>	
ART. 17	OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ'	pag. 5/23
ART. 18	PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ'	pag. 6/23
	<i>La Normativa</i>	
ART. 19	PRESCRIZIONE	pag. 7/23
ART. 20	FORO COMPETENTE	pag. 7/23
ART. 21	ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE	pag. 7/23
ART. 22	MEDIAZIONE CIVILE	pag. 8/23
ART. 23	IMPOSTE E TASSE	pag. 8/23
ART. 24	VALUTA APPLICATA	pag. 8/23
ART. 25	RAPPORTI ASSICURATIVI VIA WEB	pag. 8/23
	<i>REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI</i>	pag. 8/23
	<i>Glossario</i>	pag. 20/23

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state redatte con una particolare evidenza grafica secondo le linee guida del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari per contratti semplici e chiari.

Condizioni di Assicurazione

DOCUMENTO AGGIORNATO AL 31/03/2021

TARIFFA V725

TARIFFA V726

TARIFFA V727

Prestazioni, premi e garanzie del contratto

ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

CARIGE UNITPIU' è un contratto di assicurazione sulla vita tipo "Unit Linked" con il quale la Società si impegna a pagare un capitale in caso di decesso dell'Assicurato, in qualunque epoca esso avvenga, o, in caso di richiesta dell'investitore-contraente, a liquidare il valore di riscatto.

Tutte le prestazioni dovute dalla Società in base al contratto sono collegate alle variazioni del valore delle quote del Fondo Interno prescelto che, a loro volta, dipendono dalle oscillazioni dei prezzi di scambio delle attività finanziarie in cui il Fondo stesso investe.

La Società non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo relativamente ai premi investiti nel Fondo Interno prescelto: pertanto, il contratto comporta rischi finanziari per l'investitore-contraente riconducibili all'andamento del valore delle quote.

ART. 2 PRESTAZIONE IN CASO DI MORTE DELL'ASSICURATO

Il contratto, in caso di decesso dell'Assicurato, prevede il pagamento ai Beneficiari designati o, in mancanza, agli eredi, di un capitale assicurato variabile pari al prodotto tra il numero delle quote assegnate all'investitore-contraente ed il valore unitario delle quote del fondo interno riferite alla data del decesso, maggiorato di una percentuale variabile in funzione dell'età dell'assicurato al momento del decesso, come da tabella seguente.

La maggiorazione è comunque riconosciuta entro il limite massimo di 5.000,00 Euro.

Anni compiuti dall'Assicurato al decesso	% maggiorazione	Importo massimo della maggiorazione
Da 18 fino a 44	10,0%	
Da 45 fino a 59	5,0%	
Da 60 fino a 69	1,0%	5.000,00 €
Da 70 fino a 89	0,2%	
Da 90	0,1%	

La Società si impegna a pagare il capitale assicurato entro il termine di venti giorni, e comunque non oltre i termini di legge, dal ricevimento della documentazione prevista dall'art. 18 delle Condizioni di Assicurazione.

La Società non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo relativamente ai premi investiti nel Fondo Interno prescelto, pertanto il contratto comporta rischi finanziari per l'investitore-contraente riconducibili all'andamento del valore delle quote.

Si evidenzia che il valore liquidabile dalla Società in caso di decesso, potrebbe essere inferiore ai premi versati: l'investitore-contraente, pertanto, si assume il rischio di ottenere un capitale caso morte inferiore ai premi versati.

ART. 3 MODALITA' DI PAGAMENTO DEI PREMI

Il contratto prevede il versamento di un premio unico iniziale con la possibilità di effettuare versamenti integrativi; i premi versati devono essere multipli di 1.000,00 Euro.

L'importo minimo lordo del premio unico iniziale è di 10.000,00 Euro mentre, per i versamenti integrativi, l'importo minimo lordo è pari a 1.000,00 Euro.

L'importo massimo lordo del premio unico iniziale e dei versamenti integrativi è 500.000,00 Euro. Il cumulo dei premi versati può essere al massimo pari a 1 milione di Euro.

I premi versati, al netto dei costi sono investiti in quote di fondi interni. Ogni versamento è convalidato dalla Società con l'invio di una lettera.

Il pagamento dei premi viene effettuato mediante addebito su un conto intestato all'investitore-contraente presso la Banca distributrice, appartenente al Gruppo Banca Carige, che gestisce il contratto, con valuta del giorno di valorizzazione delle quote.

Nel caso in cui l'investitore-contraente estingua il conto corrente bancario presso la banca distributrice appartenente al Gruppo Banca Carige, i versamenti potranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario accreditando sul conto corrente bancario dell'Agenzia Generale Amissima Vita S.p.A. specificamente incaricata.

ART. 4 COSTI GRAVANTI SUL PREMIO

Costi di emissione

E' prevista una spesa di emissione pari a 100,00 Euro prelevati sul premio unico iniziale e sui versamenti integrativi.

Costi di caricamento

Non previsti.

Costi delle coperture assicurative

Non ci sono costi gravanti sul premio; il costo della copertura caso morte (pari a 0,05% annuo) è sostenuto da Amissima Vita S.p.A. mediante l'impiego di una quota parte dall'importo complessivo delle commissioni di gestione applicate sui Fondi interni indicate all'art. 6 del Regolamento.

Costi per riscatto

Per ogni operazione di riscatto totale e parziale, è prevista una penale in funzione degli anni interamente trascorsi dal versamento del premio unico iniziale e della diversa modalità di provenienza del premio con particolare riferimento alle "Nuove disponibilità finanziarie":

PENALI

Anni	Emissioni ordinarie	Emissioni derivanti da "Nuove disponibilità finanziarie"
1	n.p	n.p
2	1,50%	0,00%
3	1,00%	0,00%
4	0,50%	0,00%
5	0,00%	0,00%

Costi per Switch

Per ogni operazione di switch è previsto un costo pari a 10,00 Euro prelevati sul valore del capitale trasferito.

ART. 5 INVESTIMENTO DEI PREMI

I premi versati dall'investitore-contraente, al netto dei relativi costi su esposti, verranno investiti nel Fondo Interno prescelto dall'investitore-contraente tra quelli disponibili per il seguente contratto:

- Fondo Amissima Flessibile Conservativo
- Fondo Amissima Flessibile Bilanciato
- Fondo Amissima Flessibile Dinamico

ART. 6 ATTRIBUZIONE DELLE QUOTE DEL FONDO INTERNO

I premi versati al netto dei relativi costi, come esposti al precedente art.4, cioè i premi investiti, diviso per il valore unitario della quota del Fondo Interno prescelto, determinato nel primo giorno successivo utile di valorizzazione tra quelli previsti (2, 9, 16 e 25 di ogni mese), determina il numero di quote acquisite; tra la data di riferimento e la data di addebito sul conto corrente o del bonifico devono trascorrere almeno sei giorni lavorativi.

Per effetto della sottoscrizione della Proposta/Polizza fuori sede, il premio è investito al termine del periodo di sospensione (7 giorni) e, conseguentemente, in occasione del versamento iniziale le quote del Fondo Assicurativo Interno sono attribuite al contratto secondo il valore unitario della quota calcolato nel primo giorno successivo utile di valorizzazione tra quelli previsti (2, 9, 16 e 25 di ogni mese).

Il numero delle quote assegnate al contratto è calcolato con approssimazione a tre decimali.

I giorni di riferimento per la valorizzazione delle quote sono il 2, 9, 16 e 25 di ogni mese; in caso di festività o di sciopero si considererà il primo giorno lavorativo di borsa aperta immediatamente seguente al giorno prefissato. L'attribuzione delle quote al contratto è finalizzata esclusivamente a determinare il valore del capitale maturato nel Fondo Interno.

In corrispondenza dell'inizio operatività dei Fondi, il valore della quota viene convenzionalmente fissato 5,00 Euro.

ART.7 TRASFERIMENTO DELLE QUOTE IN ALTRO FONDO INTERNO

Trascorsi sei mesi dalla data di decorrenza del contratto, l'investitore-contraente può richiedere il trasferimento della totalità delle quote investite dal Fondo Interno ad un altro Fondo Interno, tra quelli istituiti dalla Società ed indicati al precedente art. 5.

Il valore delle quote, stabilito in relazione al Fondo Interno cui appartengono, è convertito in valore delle quote del Fondo Interno prescelto per il trasferimento.

E' previsto che l'investitore-contraente possa effettuare al massimo tre switch in un anno sostenendo i costi indicati al precedente art. 4.

E' facoltà dell'investitore-contraente effettuare switch in nuovi fondi o comparti istituiti successivamente alla prima sottoscrizione previa consegna da parte della Società del Set Informativo.

A partire dalla data del trasferimento, tutti i versamenti futuri saranno investiti nel nuovo Fondo prescelto, con le modalità stabilite in precedenza.

La Società invierà all'investitore-contraente la lettera dell'avvenuto trasferimento, contenente il numero ed il valore delle quote complessivamente possedute al momento.

ART. 8 BENEFICIARI

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

Ai sensi degli artt. 1920 e 1921c.c., successivamente alla stipulazione del contratto, è possibile modificare o revocare la designazione del beneficiario con dichiarazione scritta comunicata all'Assicuratore direttamente a mezzo posta o tramite l'intermediario. La revoca o la modifica possono essere fatte anche con testamento, a condizione che il testatore abbia espressamente attribuito la somma dovuta in forza della polizza vita a favore di una determinata persona ovvero abbia comunque espresso chiaramente la propria volontà di modificare o revocare la designazione del beneficiario richiamando la polizza stipulata. Ai sensi dell'art. 1921 c.c., la revoca o la modifica del beneficio non può essere fatta:

- dagli eredi dopo la morte del contraente;
- dopo che si è verificato l'evento, qualora il Beneficiario abbia dichiarato di voler profittare del beneficio;
- quando il Contraente ha rinunciato per iscritto al potere di revoca e il Beneficiario ha dichiarato al Contraente di voler profittare del beneficio, purché la rinuncia del Contraente e la dichiarazione del Beneficiario siano comunicate per iscritto all'assicuratore.

In tali casi, le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari. Al fine di essere certi che le somme dovute vengano effettivamente riscosse, si consiglia di: informare i beneficiari dell'esistenza del contratto, di evitare designazioni generiche dando preferenza ad indicazioni nominative, fornendo tutte le informazioni utili – indirizzo, recapito telefonico, e-mail - per consentire alla Società l'identificazione in caso di liquidazione.

In caso di premorte del beneficiario rispetto all'assicurato, qualora il contraente, sino al momento della propria morte o di quella dell'assicurato, non abbia provveduto ad indicare un diverso beneficiario, la prestazione sarà eseguita in favore degli eredi legittimi o testamentari del beneficiario deceduto. In assenza di eredi legittimi o testamentari del beneficiario deceduto la prestazione sarà eseguita a favore del contraente

Perfezionamento e limitazioni

ART. 9 DECORRENZA, ENTRATA IN VIGORE E SCADENZA DEL CONTRATTO

La data di decorrenza coincide con una delle quattro date di valorizzazione delle quote previste in base all'art. 6 delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Il contratto si intende perfezionato nel giorno di decorrenza. Il perfezionamento del contratto presuppone la sottoscrizione della Proposta/Polizza e l'addebito sul conto dell'investitore-contraente dell'importo premio pattuito.

La stipula del presente contratto è riservato alla clientela delle banche del Gruppo Banca Carige S.p.A. ivi compreso il caso in cui l'importo del premio versato dal Contraente sia riveniente da "nuove disponibilità finanziarie", ovvero nuove liquidità rese disponibili dal Contraente nelle 4 settimane antecedenti la sottoscrizione della polizza e accreditate sul conto corrente di addebito del premio tramite, ad esempio, bonifico, assegno, versamento di contante ecc.. In nessun caso saranno considerate utili ai fini della sottoscrizione della presente polizza somme di provenienza diversa da quanto sopra descritto e rivenienti da depositi di qualsiasi natura accessi presso Società del Gruppo Carige.

Il contratto a vita intera ha una durata coincidente con la vita dell'Assicurato e si estingue nel momento in cui:

- viene esercitato il diritto di recesso;
- viene riscattato totalmente;
- si verifica la morte dell'Assicurato.

ART. 10 LIMITI DI ETÀ

Alla decorrenza del contratto, l'età minima dell'Assicurato è 18 anni, quella massima è 85 anni compiuti; per l'investitore-contraente l'età minima è 18 anni, quella massima è 90 anni compiuti.

Cosa è possibile fare in corso di contratto

ART. 11 REVOCA DELLA PROPOSTA

La presente tipologia contrattuale, perfezionandosi alla sottoscrizione della Proposta/Polizza, non prevede il diritto di revoca del Contraente.

ART. 12 RECESSO

12.1 DIRITTO DI RECESSO DELL'INVESTITORE - CONTRAENTE

Ai sensi dell'art. 177 del D. Lgs. 209/2005, l'investitore-contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui il contratto è concluso. Il contratto è concluso alla data di sottoscrizione della Proposta/Polizza e dell'addebito del premio sul c/c dell'investitore-contraente presso la Banca aderente al Gruppo Banca Carige che gestisce il contratto.

L'investitore-contraente dovrà notificare la propria volontà con lettera raccomandata indirizzata alla Società, contenente gli elementi identificativi del contratto, al seguente recapito:

AMISSIMA VITA S.p.A. - Ufficio Gestione Portafoglio - Mura di Santa Chiara, 1 – 16128 Genova.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale d'invio.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborsa all'investitore-contraente (previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici) il controvalore delle quote attribuite, sia in caso di incremento che di decremento delle stesse, maggiorato di tutti i costi applicati e trattenendo le spese di emissione del contratto effettivamente sostenute di cui all'art. 4 delle Condizioni di Assicurazione nonché la ritenuta operata a titolo d'imposta di bollo per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza contrattuale e quella di effettuazione dell'operazione di recesso.

12.2 DIRITTO DI RIPENSAMENTO DELL'INVESTITORE - CONTRAENTE IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D. Lgs. 58/98 (testo unico finanziario), qualora il contratto sia stipulato fuori sede, l'efficacia viene sospesa per sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione della Proposta/Polizza da parte dell'Investitore – Contraente. Entro detto termine l'Investitore-Contraente, che ha sottoscritto il modulo di Proposta/Polizza nell'ambito dell'offerta fuori sede, può esercitare il diritto di ripensamento inviando richiesta scritta, datata e firmata, indicando il numero della Proposta/Polizza e allegando una copia del modulo stesso al seguente recapito:

AMISSIMA VITA S.p.A. – Ufficio Gestione Portafoglio - Mura di Santa Chiara, 1 – 16128 Genova

In caso di esercizio del diritto di ripensamento da parte dell'Investitore-Contraente, il contratto è risolto senza spese.

12.3 FACOLTÀ DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA COMPAGNIA

La presente assicurazione e le relative coperture, ivi inclusi l'adempimento dell'obbligazione di indennizzo dei sinistri o la corresponsione di qualsiasi beneficio economico o servizio di assistenza è garantito solo ed esclusivamente se non in contrasto con un embargo totale o parziale o qualsivoglia sanzione economica, commerciale e finanziaria messa in atto dall'Unione Europea, dal Governo Italiano o da qualsiasi altro Organismo internazionale riconosciuto dal Governo Italiano, ove siano applicabili anche al Contraente e/o agli Assicurati e/o ai Beneficiari della presente polizza. In tali casi il contratto si risolve di diritto senza che sia dovuta alcuna somma o altra prestazione da parte della Compagnia.

ART. 13 RISCATTO DEL CONTRATTO

Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto e a condizione che l'Assicurato sia in vita, l'investitore-contraente può richiedere il riscatto totale del contratto.

La richiesta deve essere fatta per iscritto. La risoluzione del contratto ha effetto dalla data di richiesta del riscatto.

Il valore di riscatto totale, al lordo delle imposte di legge, è pari al prodotto tra il numero delle quote acquisite dal contratto ed il valore unitario delle stesse, entrambe riferite al giorno di riferimento dell'operazione. Detto valore è ridotto delle penali, indicate nel precedente art. 4, qualora il riscatto venga richiesto entro i primi quattro anni dalla data di pagamento del premio iniziale.

L'investitore-contraente deve sottoscrivere la richiesta di liquidazione, su apposito modulo, presso la Dipendenza della Banca distributrice appartenente al Gruppo Banca Carige che gestisce il contratto, corredata dalla documentazione di cui all'art. 18 delle Condizioni di Assicurazione.

In alternativa l'investitore-contraente può inviare via posta la richiesta di liquidazione debitamente sottoscritta, corredata dalla documentazione di cui all'art.16 delle Condizioni di Assicurazione, al seguente indirizzo: AMISSIMA VITA S.p.A. Ufficio Gestione Portafoglio Mura di Santa Chiara, 1 – 16128 Genova.

Dalla data in cui la Società effettua il pagamento del valore di riscatto, cessa la copertura prevista per il caso di morte di cui all'art. 2 ed il contratto si estingue.

Il riscatto può essere esercitato anche limitatamente ad una parte di capitale maturato con le stesse modalità e penalità previste per il riscatto totale e comporta la cancellazione dal Fondo di un numero di quote equivalente in valore all'importo di capitale, al lordo di tutti gli oneri assicurativi e fiscali, del quale è stato richiesto il disinvestimento, sempreché il valore residuo della polizza non sia

inferiore ad Euro 9.900,00. Se il riscatto parziale implica un disinvestimento di quote tale per cui il valore residuo della polizza risulti inferiore ad Euro 9.900,00, la polizza viene riscattata per il suo intero valore.

Nel corso di ogni anno sono ammessi massimo n. 12 riscatti parziali, corrispondenti a n. 1 riscatto parziale ogni mese.

La Società non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo relativamente ai premi investiti nel Fondo Interno prescelto: pertanto il contratto comporta rischi finanziari per l'investitore-contraente riconducibili all'andamento del valore delle quote.

Ne consegue che il valore liquidabile dalla Società in caso di riscatto, potrebbe essere inferiore ai premi versati: pertanto l'investitore- contraente si assume il rischio di ottenere in sede di riscatto un capitale inferiore ai premi versati.

Il contratto presenta profili di rischio finanziario e orizzonti minimi consigliati di investimento diversi in funzione del Fondo Interno prescelto dall'investitore-contraente, al valore delle cui quote tutte le prestazioni sono collegate.

ART. 14 CESSIONE, PEGNO, VINCOLO

In conformità con quanto disposto dall'art. 1406 c.c. l'investitore-contraente può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal presente contratto.

La Società, secondo quanto disposto dall'art. 1409 c.c. può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto. L'investitore-contraente può dare in pegno a terzi il credito derivante dal presente contratto. In conformità con quanto disposto dall'art. 2805 c.c. la Società può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che le spettano verso l'investitore-contraente originario sulla base del presente contratto.

Nel caso in cui ricorrano le condizioni previste nell'art.7 del D.L. 323/96, sui proventi della polizza si applica l'imposizione fiscale ivi prevista. L'investitore-contraente può inoltre vincolare le somme assicurate.

Per l'efficacia di tali atti occorre che la Società ne venga a conoscenza, mediante opportuna documentazione. In tale momento la Società ha l'obbligo di effettuare l'annotazione in polizza o su appendice relativa all'avvenuta cessione del contratto o costituzione in pegno o vincolo delle somme assicurate.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratizio o vincolatario.

ART.15 PRESTITI

In nessun caso il contratto prevede l'erogazione di prestiti.

ART. 16 OPZIONI CONTRATTUALI

Il capitale rimborsabile in caso di riscatto totale può essere convertito in rendita decorsi 5 anni dalla decorrenza del contratto.

Tale valore, al netto delle imposte previste dalla normativa vigente, può essere convertito in una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile fino a che l'assicurato sia in vita.

La conversione del valore di riscatto viene concessa a condizione che:

- l'importo della rendita annua non sia inferiore a 3.000,00 euro;
- l'assicurato all'epoca della conversione non superi gli 85 anni di età.

L'investitore-contraente, prima di richiedere per iscritto alla Società la conversione del valore di riscatto in rendita, può richiedere informazioni alla Società, la quale si impegna:

- ad inviare all'investitore-contraente, una informativa contenente una descrizione sintetica delle prestazioni previste con evidenza dei relativi costi e delle condizioni economiche in vigore alla data di invio;
- a trasmettere, prima dell'esercizio dell'opzione, le Condizioni di Assicurazione relative alla rendita di opzione per la quale l'avente diritto ha manifestato il proprio interesse.

I pagamenti della Società

ART. 17 OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ

Gli obblighi della Società risultano:

- da quanto stabilito nella Proposta/Polizza e nelle presenti Condizioni di Assicurazione;
- dalla Lettera di Conferma inviata dalla Società all'investitore-contraente, nella quale sono specificati:
 - l'avvenuto pagamento del premio;
 - l'importo del premio lordo versato e del premio investito;
 - la data di decorrenza del contratto;
 - il numero definitivo di polizza;
 - la data di valorizzazione, il numero e il valore delle quote acquistate;

- il Fondo interno nel quale è stato effettuato l'investimento;
- i giorni ricorrenti di ogni mese nei quali è prevista la valorizzazione delle quote;
- da eventuali Appendici firmate dalla Società stessa.

ART. 18 PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Il **giorno di riferimento** per operazioni di disinvestimento quote derivanti da qualsiasi causa contrattuale (trasferimento del capitale in un altro Fondo Interno, liquidazione della prestazione per il decesso dell'Assicurato, ecc.) coincide con la prima data di valorizzazione utile tra quelle previste (2, 9, 16, 25), successiva alla data di ricevimento di tutta la documentazione richiesta in relazione all'operazione da effettuare, purché la data di esecuzione sia antecedente di due giorni alla data di valorizzazione, altrimenti alla seconda.

A titolo esemplificativo, laddove la documentazione relativa all'operazione da effettuare sia pervenuta il 9 la data impiegata per la valorizzazione delle quote è il 16 del medesimo mese.

Ogni variazione del calendario delle operazioni di disinvestimento verrà comunicata tempestivamente per iscritto all'investitore-contraente.

La data di esecuzione dell'operazione quindi viene determinata rispetto alla data di ricevimento di tutta la documentazione prevista in relazione all'operazione da effettuare da parte dell'investitore-contraente o degli aventi diritto. Quando la richiesta dell'investitore- contraente viene effettuata in un intervallo tra due valorizzazioni consecutive, nel quale la Società stia già effettuando altre operazioni, richieste sempre dal l'investitore-contraente, oppure abbia in corso investimenti a seguito del pagamento di un premio aggiuntivo, si dà corso all'operazione successiva quando sono terminate le precedenti: la data di esecuzione dell'operazione è calcolata a partire dalla data in cui risultano valorizzate o disinvestite tutte le quote interessate alle operazioni che l'investitore-contraente ha richiesto precedentemente.

Ai sensi e per gli effetti del contratto, come "data di richiesta" di qualsiasi movimentazione si intende la data in cui la richiesta dell'investitore-contraente, debitamente sottoscritta, perviene alla Dipendenza della Banca distributrice che gestisce la polizza, oppure alla sede della AMISSIMA VITA S.p.A..

Ogni pagamento viene effettuato presso la Banca distributrice appartenente al Gruppo Banca Carige che gestisce il contratto. Nel caso in cui l'investitore-contraente abbia estinto il conto corrente bancario in una banca di cui sopra, il pagamento avverrà presso l'Agenzia Generale Amissima Vita S.p.A. specificamente incaricata.

Per i pagamenti della Società devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto alle prestazioni.

Per velocizzare e semplificare le operazioni di liquidazione, si consiglia di rivolgersi al soggetto incaricato presso cui il contratto è stato sottoscritto o comunque ad un intermediario di Amissima Vita.

La Società effettua i pagamenti entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di pagamento corredata dalla documentazione necessaria alla liquidazione; decorsi i termini di 30 giorni, sono dovuti gli interessi di mora a favore del Contraente o dei Beneficiari.

a) Per la liquidazione del capitale maturato in caso di Riscatto e Riscatto parziale:

La richiesta di riscatto, sempre che sia in vita l'Assicurato del contratto, può essere fatta solo dal Contraente (Legale rappresentante o esecutore, a seconda che il Contraente della polizza sia persona fisica, giuridica, minore, etc).

Nel caso in cui il Contraente si rivolga al soggetto incaricato presso cui il contratto è stato sottoscritto, le operazioni risulteranno più veloci e semplici, anche mediante l'uso di modulistica che contiene tutte le informazioni necessarie **e le dichiarazioni sottoscritte potranno essere autenticate direttamente dall'incaricato.**

Se invece la richiesta di liquidazione viene fatta direttamente alla Società, è possibile trovare sul sito internet della Società modulistica ed indicazioni chiare su come procedere (www.amissimavita.it sezione Contatti/Liquidazione Polizze Vita) o, comunque, sarà necessario produrre i seguenti documenti:

- **richiesta di liquidazione** da parte del Contraente con indicazione del codice IBAN ed identificazione dell'intestazione del conto corrente (il contraente deve essere intestatario o cointestatario del conto), indicazione se si è persona politicamente esposta (PEP), dichiarazioni FATCA/CRS;
- copia di un **documento di riconoscimento** valido e del **codice fiscale** del Contraente;
- in presenza di esecutore dell'operazione, copia della procura che evidenzia i poteri conferiti ad agire per conto del Contraente;
- **identificazione a distanza** – persona fisica e persona giuridica - sottoscritta e validata da un Intermediario abilitato e/o dalle Autorità competenti e gli allegati richiesti.

b) Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato, si devono consegnare:

In caso di decesso dell'Assicurato, la richiesta di liquidazione deve essere fatta da parte degli aventi diritto (beneficiari in caso di morte); anche in questo caso è consigliabile rivolgersi al soggetto incaricato (intermediario) presso cui il contratto è stato sottoscritto **per facilitare le operazioni di identificazione degli aventi diritto, velocizzare la liquidazione ed identificare i soggetti che beneficiano della liquidazione delle somme assicurate.** In mancanza, è possibile reperire sul sito internet della società (www.amissimavita.it sezione Contatti/Liquidazione Polizze Vita) modulistica ed indicazioni chiare su come procedere nelle diverse casistiche.

Quindi è necessario produrre:

- **Richiesta di liquidazione** sottoscritta da ciascun beneficiario contenente anche le modalità di pagamento (IBAN completo con

evidenza che il beneficiario sia intestatario o cointestatario del conto), copia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale di ciascun Beneficiario, indicazione se si è persona politicamente esposta (PEP), dichiarazioni FATCA/CRS e tipo di relazione con l'Assicurato;

- **certificato di morte;**
- **dichiarazione sostitutiva di atto notorio**, autenticata dalle competenti autorità, atta ad identificare gli aventi diritto alla liquidazione delle prestazioni assicurate (sul sito della società è presente un fac-simile).

Quindi, in caso di esistenza di testamento, deve essere presentato verbale di pubblicazione e copia dello stesso autenticata; deve essere attestato che quello presentato sia l'unico valido o l'ultimo valido e che non vi siano contestazioni, riportando data di pubblicazione e numero di repertorio.

In caso di assenza di testamento, l'atto notorio deve riportarne dichiarazione, e se i beneficiari sono "Eredi legittimi", i nominativi degli stessi con attestazione che non ve ne siano altri.

Nel riportare i nominativi di cui sopra, occorre precisare per ciascuno: Nome, data di nascita, grado di parentela.

Se tra i beneficiari vi sono minori o incapaci occorre fornire Decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l'esercente la patria potestà od il tutore alla riscossione del capitale e ne determini l'impiego.

Nel caso in cui il Beneficiario sia impossibilitato a recarsi presso il soggetto incaricato (intermediario) presso cui il contratto è stato sottoscritto occorre certificare che sia l'avente diritto procedendo a far sottoscrivere la Richiesta di liquidazione nell'apposito spazio per la validazione da un Intermediario abilitato e/o dalle Autorità competenti e gli allegati richiesti. Il modello potrà essere reperito sul sito della Società.

La Normativa

ART. 19 PRESCRIZIONE

Fatto salvo quanto previsto al comma 1, ai sensi dell'art 2952 comma 2 c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Si rammenta inoltre che, ai sensi dell'art 1 comma 345 quater, legge n.266 del 2005, gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti ramo vita, che non sono reclamati entro il termine di prescrizione sopra indicato, sono devoluti al fondo di cui al comma 343 istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

ART. 20 FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al presente contratto, è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio dell'investitore-contraente o dei Beneficiari.

ART. 21 ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Ai sensi di quanto previsto dall'art.1, comma 1 della Delibera Consob 19602/2016 è stato istituito presso la Consob medesima l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (di seguito ACF) che introduce un nuovo sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie, sorte nell'ambito di prestazioni di servizi di investimento tra investitori retail ed intermediari.

In particolare possono essere devolute gratuitamente all'ACF le controversie fino ad un importo di € 500.000,00 relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF incluse le controversie transfrontaliere e quelle oggetto del Regolamento UE nr. 524/2013, purché siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario dei predetti obblighi ed abbiano natura patrimoniale.

Il ricorso all'Arbitro può essere proposto esclusivamente dall'investitore personalmente o per il tramite di una associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. Esso può essere presentato solamente se sul medesimo fatto oggetto dello stesso:

- 1) non sono pendenti, anche su iniziative dell'intermediario a cui l'investitore ha aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie;
- 2) è stato preventivamente presentato reclamo all'intermediario al quale è stata fornita espressa risposta, ovvero sono decorsi più di sessanta giorni dalla sua presentazione, senza che l'intermediario abbia comunicato all'investitore le proprie determinazioni.

Il ricorso che non può rappresentare oggetto di rinuncia e che è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti, deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo all'intermediario ovvero, se il reclamo è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell'operatività dell'Arbitro, entro un anno da tale data.

L'impresa assicura inoltre che i reclami da essa ricevuti saranno valutati anche alla luce degli orientamenti desumibili dalle decisioni assunte dall'Arbitro e che, in caso di mancato accoglimento, anche parziale, di tali reclami, all'investitore vengano fornite adeguate informazioni circa i modi e i tempi per la presentazione del ricorso all'Arbitro.

Ai sensi dell'art. 1 della Delibera Consob 19783 del 23 novembre 2016 l'Arbitro è operativo dal 9 gennaio 2017. Al fine di assicurare un più agevole accesso alle procedure di risoluzione extra giudiziale delle controversie da parte degli investitori, per un periodo di due anni a partire dal 09/01/2017, gli investitori che non si avvalgono del supporto di un'associazione dei consumatori ovvero di un procuratore possono presentare il ricorso all'Arbitro e la relativa documentazione in forma cartacea, fermo restando che le fasi successive all'inoltro del ricorso si svolgeranno secondo le modalità informatiche rese note sul sito web dell'ACF (www.acf.consob.it).

Altresì le imprese che decidano di avvalersi di un'associazione di categoria devono provvedere, nei 30 giorni successivi alla ricezione del ricorso, a trasmettere le proprie deduzioni e la relativa documentazione all'associazione la quale, entro 15 giorni dalla ricezione, la inoltra all'ACF con le modalità rese note sul sito web dell'ACF medesimo.

Per maggiori informazioni sull'ACF è possibile consultare il sito www.amissima.it.

ART. 22 MEDIAZIONE CIVILE

Si rammenta che il D. Lgs. 28/2010, entrato in vigore in data 20 marzo 2010, ha istituito il sistema di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Si rinvia al decreto sopraindicato, oltreché al decreto attuativo n. 180 del 18 ottobre 2010 e successive modifiche ed integrazioni. Le istanze di mediazione nei confronti della Società devono essere inoltrate per iscritto a: Amissima Vita S.p.A., Mura di Santa Chiara, 1 – 16128 Genova, email: mediazione@amissimavita.it, pec: legale.vita@pec.amissima.it, oppure: mediazione.vita@pec.amissima.it

ART. 23 IMPOSTE E TASSE

Tutte le imposte e tasse derivanti dal contratto sono a carico dell'investitore-contraente o degli aventi diritto.

ART. 24 VALUTA APPLICATA

Il contratto è emesso e gestito in euro.

ART. 25 RAPPORTI ASSICURATIVI VIA WEB

La Società, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 22 comma 8 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con Legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha predisposto nella home page del sito internet www.amissimavita.it l'apposita area riservata "Le mie polizze", attraverso la quale il Contraente potrà accedere alla Sua posizione assicurativa.

REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO "AMISSIMA FLESSIBILE CONSERVATIVO"

1 - Istituzione e denominazione del Fondo

Amissima Vita S.p.A. (la "Società") ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un fondo interno assicurativo (il "Fondo") denominato "AMISSIMA FLESSIBILE CONSERVATIVO". Il Fondo costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società, nonché da ogni altro fondo interno gestito.

Il Fondo è ripartito in quote di pari valore. Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite dalla Società per i prodotti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.

2 - Caratteristiche e obiettivo del Fondo

Categoria del Fondo: in base alla classificazione elaborata da Assogestioni, il Fondo è assimilabile alla categoria "Flessibili".

Profilo di rischio: Il profilo di rischio associato al Fondo è Basso.

Valuta di denominazione: Euro.

Obiettivo di gestione: obiettivo del Fondo è realizzare l'incremento del patrimonio conferitogli nel corso del tempo tramite l'investimento in attivi diversificati, cogliendo le opportunità offerte in via principale dall'evoluzione dei mercati azionari, obbligazionari e monetari su di un orizzonte temporale consigliato di almeno 4 anni. La modalità di gestione è flessibile e l'allocazione del portafoglio varia nel corso del tempo allo scopo di realizzare l'obiettivo di gestione e di contenere il rischio del portafoglio entro il profilo di rischio determinato.

Investimenti: le principali tipologie di strumenti finanziari in cui investe sono quote di OICR, denominate in Euro, che principalmente investono in strumenti finanziari obbligazionari e del comparto monetario. L'investimento in quote di OICR del comparto azionario è contenuto, mentre la liquidità presente su depositi bancari a vista è residuale.

Gli attivi sono investiti secondo la seguente ripartizione:

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO
Azionario	0	20%
Obbligazionario	0	75%
Monetario	0	100%

Le Aree geografiche di riferimento sono principalmente i Paesi dell'Unione Europea.

Gli OICR investono principalmente in strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, senza alcuna particolare specializzazione settoriale.

Benchmark: EONIA capitalizzato + 0,90%

L'indice EONIA (*Euro Overnight Index Average*) rappresenta il tasso medio applicato sui depositi in Euro con scadenza ad un giorno (*overnight*) nell'ambito mercato interbancario dell'area Euro. È calcolato e pubblicato quotidianamente dalla Banca Centrale Europea. Per EONIA capitalizzato s'intende un indice che rappresenta la performance di un investimento in depositi *overnight* in Euro, i cui interessi vengono capitalizzati su base giornaliera al tasso EONIA.

Il *Benchmark* è in Euro.

Il *Benchmark* individuato è coerente con il profilo di rischio del Fondo e si basa su indicatori finanziari di comune utilizzo.

Fattori di rischio: il Fondo può esser esposto direttamente od indirettamente a rischi legati ad investimenti in titoli emessi da società a bassa e media capitalizzazione.

Il Fondo può investire in titoli con rating inferiore a BBB- (secondo S&P o Fitch Rating) o Baa3 (secondo Moody's), ovvero privi di rating, ed indicati come "*High Yield*", che possono essere presenti nella misura massima del 5%.

Il Fondo è ad accumulazione, ovvero senza distribuzione dei proventi, che restano attribuiti al patrimonio del Fondo.

3 - Caratteristiche gestionali

Il Fondo adotta uno stile di gestione attivo, flessibile e utilizzando diverse classi di attivi che permettono di cogliere le opportunità legate all'evoluzione dei mercati azionari, obbligazionari e monetari. La ripartizione tra queste diverse classi di attività è discrezionale e dipende dalla valutazione effettuata dal gestore. La composizione del portafoglio può variare nel tempo allo scopo di realizzare l'obiettivo di gestione e di contenere il rischio di portafoglio.

L'allocazione strategica del portafoglio è stabilita per un orizzonte compreso tra i 6 ed i 12 mesi ed è determinata in base ad un'analisi fondamentale dei principali mercati a livello macroeconomico e microeconomico. L'allocazione strategica può essere modificata per cogliere le migliori opportunità al fine di ottimizzare l'esposizione del portafoglio in funzione dell'evoluzione delle diverse classi di attività.

Le scelte d'investimento sono effettuate con l'obiettivo di controllare il rischio e limitare la probabilità di perdita del portafoglio su un orizzonte temporale determinato. Tecnica di gestione dei rischi:

La funzione di *risk management* è assicurata a vari livelli sui portafogli.

Ad un primo livello, i controlli sono espletati quotidianamente dai gestori del Fondo nella fase di implementazione della strategia di gestione, sia nella scelta degli strumenti finanziari, sia nella definizione dell'allocazione del portafoglio nel rispetto del budget di rischio stabilito *ex ante*.

Un secondo livello di controlli, eseguito *ex post* in modo indipendente dal primo, è finalizzato ad assicurare il rispetto dei vincoli normativi e gestionali indicati nel presente Regolamento, attraverso un sistema di allarmi generati da un applicativo informatico specifico.

Inoltre, assume particolare rilevanza il monitoraggio assicurato *ex ante* ed *ex post* eseguito in modo indipendente sul livello massimo di perdita potenziale dei portafogli affinché siano rispettati i limiti definiti nel presente Regolamento.

La gestione assume un grado di rischio contenuto entro un limite prefissato, misurato in termini di (VaR) corrispondente a ribassi massimi del 5% calcolati con un orizzonte temporale pari a 1 mese con un livello di probabilità (intervallo di confidenza) del 99%.

Il Fondo può fare ricorso a strumenti finanziari derivati quotati su mercati regolamentati allo scopo di coprire o ridurre i rischi di investimento e/o gestire in modo più efficace il portafoglio senza alterare gli obiettivi, il profilo di rischio e le caratteristiche del Fondo.

La Società può affidare la gestione degli investimenti del Fondo ad intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni. In tal caso la Società mantiene l'esclusiva responsabilità nei confronti degli assicurati per l'attività di gestione del Fondo e adotta procedure di controllo interno finalizzate alla verifica del rispetto dei criteri di investimento e di esposizione al rischio previsti dal Regolamento.

Il Fondo può investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al gruppo cui appartiene la Società ("OICR collegati"), ovvero in altri strumenti finanziari emessi da imprese del gruppo cui appartiene la Società.

In tal caso, sul Fondo non possono gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti di OICR collegati acquistati. Inoltre, non verranno addebitate al Fondo le commissioni di gestione relative per la quota parte rappresentata da OICR collegati, fatta eccezione per la quota parte delle commissioni individuata dall'impresa per il servizio prestato per l'*asset allocation* degli OICR collegati e per l'amministrazione dei contratti.

4 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo in misura pari al controvalore in Euro delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse quale rilevato il giorno della loro costituzione.

La cancellazione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società in misura uguale agli impegni venuti meno relativamente al prodotto collegato, le cui prestazioni sono espresse in quote dello stesso Fondo.

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo del controvalore in Euro delle quote cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse quale rilevato il giorno della loro cancellazione.

5 - Valutazione del patrimonio del Fondo e calcolo del valore unitario della quota

Il valore delle quote del Fondo è determinato quattro volte al mese nei giorni 2, 9, 16 e 25; in caso di festività o di sciopero, la valorizzazione avviene nel primo giorno lavorativo di borsa aperta immediatamente successivo al giorno prefissato.

Il valore netto complessivo del Fondo viene determinato in base ai valori di mercato delle attività, al netto delle passività, riferiti allo stesso giorno di valorizzazione.

Il valore delle attività nel Fondo viene determinato nel seguente modo:

- i) il valore dei contanti, dei depositi, dei titoli a vista, dei dividendi ed interessi maturati e non ancora incassati viene valorizzato al valore nominale;
- ii) la valorizzazione degli strumenti finanziari negoziati su un mercato regolamentato avviene sulla base della quotazione del giorno di valorizzazione ovvero sulla base dell'ultima quotazione disponibile precedente;
- iii) la valorizzazione degli strumenti finanziari non negoziati su un mercato regolamentato avviene sulla base di una stima prudente del loro valore di realizzo nel giorno di valorizzazione, ovvero si farà riferimento a metodologie che rappresentano una consolidata prassi di mercato;
- iv) le quote di OICR sono valutate al NAV del giorno di valorizzazione ovvero all'ultimo valore disponibile precedente;
- v) i titoli espressi in una valuta diversa dall'Euro sono convertiti in Euro sulla base dei tassi di cambio correnti del giorno di valorizzazione, ovvero sulla base dell'ultimo tasso di cambio disponibile precedente; il tasso di cambio è coerente con quello utilizzato per la valorizzazione del *benchmark*;
- vi) le eventuali commissioni retrocesse dai gestori degli OICR sono calcolate e attribuite giornalmente *pro-quota* e verranno accreditate al Fondo con cadenza trimestrale, entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello del trimestre di riferimento.

gli eventuali crediti di imposta maturati verranno attribuiti al Fondo e accreditati all'inizio di ogni anno solare. Il valore delle passività (tra le quali le spese e le commissioni di cui all'art. 6) viene valorizzato al valore nominale.

Il valore unitario delle quote del Fondo è ottenuto dividendo il valore netto complessivo del Fondo per il numero delle quote in circolazione del Fondo, entrambi relativi al giorno di valorizzazione.

Il valore unitario delle quote aggiornato viene pubblicato sul sito internet della Società.

6 - Spese a carico del Fondo

Le spese a carico del Fondo, trattenute dalla Società, sono rappresentate da:

- le commissioni di gestione del Fondo, fissate nella misura del 1,30% per anno, calcolate e attribuite giornalmente *pro-quota* sulla base dell'ultimo valore netto complessivo del Fondo determinato; le commissioni sono comprensive delle eventuali commissioni di gestione riconosciute all'intermediario abilitato cui è stata affidata la gestione degli investimenti del Fondo;
- la commissione di *overperformance*, che viene applicata quando il rendimento del Fondo, nel corso dell'anno solare, è superiore alla performance del *benchmark* nel medesimo periodo. Contestualmente al calcolo del valore della quota si calcolano la performance netta del Fondo e la performance del relativo parametro di riferimento, relative al periodo che va dall'inizio dell'anno solare in corso fino al precedente calcolo del valore della quota. Se la performance netta del Fondo è superiore alla performance del relativo parametro di riferimento, si calcola la differenza fra le due performance, che viene definita *overperformance*. La commissione di *overperformance* è pari al 20% della *overperformance* e viene attribuita al valore netto complessivo del Fondo alla data di calcolo del valore della quota. Nel corso del successivo calcolo del valore della quota, se la performance netta del Fondo dall'inizio dell'anno solare è inferiore o uguale alla performance del relativo parametro di riferimento, l'accantonamento in precedenza effettuato viene azzerato. Se la performance netta del Fondo è ancora superiore, si procede nuovamente al calcolo e alla attribuzione della commissione di *overperformance*. In caso di rimborso di quote presenti nel patrimonio, l'ammontare delle eventuali commissioni di performance corrispondenti al rimborso, in proporzione al valore netto complessivo del Fondo, rimane acquisito. La commissione di *performance*, eventualmente esistente alla fine dell'anno solare in corso, viene prelevata dalle disponibilità liquide del Fondo il primo giorno lavorativo del mese di gennaio

successivo all'anno di riferimento;

- le spese sostenute dalla Società di revisione per le attività di verifica sul Fondo previste dalla normativa, calcolate e attribuite giornalmente *pro-quota*;
- le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote, calcolate e attribuite giornalmente *pro-quota*;
- le spese di amministrazione e custodia degli strumenti finanziari;
- gli oneri inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari;
- le spese e commissioni bancarie dirette inerenti alle operazioni sulla disponibilità dei depositi bancari;
- i bolli e le imposte di bollo.

Inoltre, poiché il Fondo investe prevalentemente in quote di OICR, su di esso gravano i seguenti oneri indiretti, cioè oneri che gravano direttamente sul patrimonio degli OICR in cui il Fondo investe:

Commissioni di gestione OICR azionari	max 1,15%
Commissioni di gestione OICR obbligazionari	max 0,90%
Commissioni di gestione OICR monetari	max 0,25%
Commissioni di gestione OICR flessibili	max 1,15%
Commissioni di gestione altri OICR	max 1,10%

Qualora le condizioni di mercato dovessero variare sensibilmente, la Società potrà rivedere i livelli massimi delle commissioni di gestione degli OICR in cui investe il Fondo, previa adeguata comunicazione ai Contraenti.

7 - Revisione contabile

Il Fondo è annualmente sottoposto a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta al Registro dei revisori legali presso il Ministero dell'economia e delle finanze, che ne attesta la rispondenza della gestione degli attivi con i criteri d'investimento stabiliti dal Regolamento e la corretta valutazione delle attività del Fondo.

8 - Modifiche al Regolamento

Il presente Regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi a eventuali variazioni della normativa primaria e secondaria vigente. Potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento non sia sfavorevole ai Contraenti.

Le modifiche saranno comunicate ai Contraenti.

9 – Fusione tra fondi

Il Fondo potrà essere oggetto di fusione con altri fondi interni assicurativi della Società che abbiano caratteristiche simili. La fusione rappresenta un'operazione di carattere straordinario che la Società potrà adottare per motivi particolari, tra i quali accrescere l'efficienza della gestione degli investimenti, rispondere a mutate condizioni degli scenari economici e finanziari, per esigenze di tipo organizzativo e per ridurre eventuali effetti negativi sui Contraenti dovuti ad una eccessiva riduzione del patrimonio del Fondo.

L'eventuale fusione sarà in ogni caso realizzata a valori di mercato, avendo cura che il passaggio tra il vecchio e il nuovo fondo avvenga senza perdite di valore, oneri o spese per i Contraenti e che non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione dei fondi interessati.

Ai Contraenti sarà inviata preventivamente un'adeguata informativa, che riguarderà gli aspetti della fusione che abbiano un rilievo per i Contraenti.

10 – Periodo di deroga a salvaguardia dell'investimento

Al fine di salvaguardare il valore dell'investimento dei Contraenti, se per almeno 12 mesi il valore netto complessivo del Fondo risulterà inferiore ad una certa soglia individuata dalla Società, tale per cui non sia possibile perseguire efficientemente la gestione degli investimenti delineata nel presente Regolamento, e/o le spese a carico del Fondo di cui all'art. 6 abbiano un impatto significativo sul valore unitario delle quote, la Società può derogare a quanto previsto negli artt. 2 e 3 e investire la totalità del patrimonio del Fondo in quote di OICR del comparto monetario o strumenti finanziari assimilabili e liquidità su depositi bancari a vista. Tale periodo di deroga potrà essere interrotto qualora venissero meno le condizioni che lo hanno determinato.

Nel periodo di deroga le commissioni di gestione di cui all'art. 6 non potranno essere superiori all'1% per anno, calcolate e addebitate giornalmente *pro-quota* sulla base dell'ultimo valore netto complessivo del Fondo determinato.

Ai Contraenti sarà inviata un'adeguata informativa preventiva, riguardo alle motivazioni per cui la Società intende derogare a quanto previsto agli artt. 2 e 3, le commissioni di gestione che verranno applicate nel periodo di deroga e le condizioni che determineranno l'eventuale fine della deroga.

REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO "AMISSIMA FLESSIBILE BILANCIATO"**1 - Istituzione e denominazione del Fondo**

Amissima Vita S.p.A. (la "Società") ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un fondo interno assicurativo (il "Fondo") denominato "AMISSIMA FLESSIBILE BILANCIATO". Il Fondo costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società, nonché da ogni altro fondo interno gestito.

Il Fondo è ripartito in quote di pari valore. Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite dalla Società per i prodotti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.

2 - Caratteristiche e obiettivo del Fondo

Categoria del Fondo: in base alla classificazione elaborata da Assogestioni, il Fondo è assimilabile alla categoria "Flessibili".

Profilo di rischio: Il profilo di rischio associato al Fondo è Medio Basso.

Valuta di denominazione: Euro.

Obiettivo di gestione: obiettivo del Fondo è realizzare l'incremento del patrimonio conferitogli nel corso del tempo tramite l'investimento in attivi diversificati, cogliendo le opportunità offerte in via principale dall'evoluzione dei mercati azionari, obbligazionari e monetari su di un orizzonte temporale consigliato di almeno 4 anni. La modalità di gestione è flessibile e l'allocazione del portafoglio varia nel corso del tempo allo scopo di realizzare l'obiettivo di gestione e di contenere il rischio del portafoglio entro il profilo di rischio determinato.

Investimenti: le principali tipologie di strumenti finanziari in cui investe sono quote di OICR, denominate in Euro o in valuta locale, che investono in strumenti finanziari del comparto obbligazionario, azionario e monetario. La liquidità presente su depositi bancari a vista è residuale.

Gli attivi sono investiti secondo la seguente ripartizione:

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO
Azionario	0	55%
Obbligazionario	0	100%
Monetario	0	100%

Le Aree geografiche di riferimento sono principalmente i Paesi OCSE.

Gli OICR investono principalmente in strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, senza alcuna particolare specializzazione settoriale.

Benchmark: EONIA capitalizzato + 1,95%

L'indice EONIA (*Euro Overnight Index Average*) rappresenta il tasso medio applicato sui depositi in Euro con scadenza ad un giorno (*overnight*) nell'ambito mercato interbancario dell'area Euro. È calcolato e pubblicato quotidianamente dalla Banca Centrale Europea. Per EONIA capitalizzato s'intende un indice che rappresenta la performance di un investimento in depositi *overnight* in Euro, i cui interessi vengono capitalizzati su base giornaliera al tasso EONIA.

Il *Benchmark* è in Euro.

Il *Benchmark* individuato è coerente con il profilo di rischio del Fondo e si basa su indicatori finanziari di comune utilizzo.

Fattori di rischio: il Fondo può esser esposto direttamente od indirettamente a rischi legati ad investimenti in titoli emessi da società a bassa e media capitalizzazione.

Il Fondo può investire in titoli con *rating* inferiore a BBB- (secondo S&P o Fitch Rating) o Baa3 (secondo Moody's), ovvero privi di rating, ed indicati come "*High Yield*", che possono essere presenti nella misura massima del 5%.

Il Fondo può investire in OICR in valuta diversa dall'Euro e pertanto è soggetto al rischio di cambio.

Il Fondo è ad accumulazione, ovvero senza distribuzione dei proventi, che restano attribuiti al patrimonio del Fondo.

3 - Caratteristiche gestionali

Il Fondo adotta uno stile di gestione attivo, flessibile e utilizzando diverse classi di attivi che permettono di cogliere le opportunità legate all'evoluzione dei mercati azionari, obbligazionari e monetari. La ripartizione tra queste diverse classi di attività è discrezionale e dipende dalla valutazione effettuata dal gestore. La composizione del portafoglio può variare nel tempo allo scopo di realizzare

l'obiettivo di gestione e di contenere il rischio di portafoglio.

L'allocazione strategica del portafoglio è stabilita per un orizzonte compreso tra i 6 ed i 12 mesi ed è determinata in base ad un'analisi fondamentale dei principali mercati a livello macroeconomico e microeconomico. L'allocazione strategica può essere modificata per cogliere le migliori opportunità al fine di ottimizzare l'esposizione del portafoglio in funzione dell'evoluzione delle diverse classi di attività.

Le scelte d'investimento sono effettuate con l'obiettivo di controllare il rischio e limitare la probabilità di perdita del portafoglio su un orizzonte temporale determinato. Tecnica di gestione dei rischi:

La funzione di *risk management* è assicurata a vari livelli sui portafogli.

Ad un primo livello, i controlli sono espletati quotidianamente dai gestori del Fondo nella fase di implementazione della strategia di gestione, sia nella scelta degli strumenti finanziari, sia nella definizione dell'allocazione del portafoglio nel rispetto del *budget* di rischio stabilito *ex ante*.

Un secondo livello di controlli, eseguito *ex post* in modo indipendente dal primo, è finalizzato ad assicurare il rispetto dei vincoli normativi e gestionali indicati nel presente Regolamento, attraverso un sistema di allarmi generati da un applicativo informatico specifico.

Inoltre, assume particolare rilevanza il monitoraggio assicurato *ex ante* ed *ex post* eseguito in modo indipendente sul livello massimo di perdita potenziale dei portafogli affinché siano rispettati i limiti definiti nel presente Regolamento.

La gestione assume un grado di rischio contenuto entro un limite prefissato, misurato in termini di (VaR) corrispondente a ribassi massimi dell'8% calcolati con un orizzonte temporale pari a 1 mese con un livello di probabilità (intervallo di confidenza) del 99%.

Il Fondo può fare ricorso a strumenti finanziari derivati quotati su mercati regolamentati allo scopo di coprire o ridurre i rischi di investimento e/o gestire in modo più efficace il portafoglio senza alterare gli obiettivi, il profilo di rischio e le caratteristiche del Fondo.

La Società può affidare la gestione degli investimenti del Fondo ad intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni. In tal caso la Società mantiene l'esclusiva responsabilità nei confronti degli assicurati per l'attività di gestione del Fondo e adotta procedure di controllo interno finalizzate alla verifica del rispetto dei criteri di investimento e di esposizione al rischio previsti dal Regolamento.

Il Fondo può investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al gruppo cui appartiene la Società ("OICR collegati"), ovvero in altri strumenti finanziari emessi da imprese del gruppo cui appartiene la Società.

In tal caso, sul Fondo non possono gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti di OICR collegati acquistati. Inoltre, non verranno addebitate al Fondo le commissioni di gestione relative per la quota parte rappresentata da OICR collegati, fatta eccezione per la quota parte delle commissioni individuata dall'impresa per il servizio prestato per l'*asset allocation* degli OICR collegati e per l'amministrazione dei contratti.

4 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo in misura pari al controvalore in Euro delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse quale rilevato il giorno della loro costituzione.

La cancellazione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società in misura uguale agli impegni venuti meno relativamente al prodotto collegato, le cui prestazioni sono espresse in quote dello stesso Fondo.

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo del controvalore in Euro delle quote cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse quale rilevato il giorno della loro cancellazione.

5 – Valutazione del patrimonio del Fondo e calcolo del valore unitario della quota

Il valore delle quote del Fondo è determinato quattro volte al mese nei giorni 2, 9, 16 e 25; in caso di festività o di sciopero, la valorizzazione avviene nel primo giorno lavorativo di borsa aperta immediatamente successivo al giorno prefissato.

Il valore netto complessivo del Fondo viene determinato in base ai valori di mercato delle attività, al netto delle passività, riferiti allo stesso giorno di valorizzazione.

Il valore delle attività nel Fondo viene determinato nel seguente modo:

- il valore dei contanti, dei depositi, dei titoli a vista, dei dividendi ed interessi maturati e non ancora incassati viene valorizzato al valore nominale;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari negoziati su un mercato regolamentato avviene sulla base della quotazione del giorno di valorizzazione ovvero sulla base dell'ultima quotazione disponibile precedente;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari non negoziati su un mercato regolamentato avviene sulla base di una stima prudente del loro valore di realizzo nel giorno di valorizzazione, ovvero si farà riferimento a metodologie che rappresentano una consolidata prassi di mercato;

- le quote di OICR sono valutate al NAV del giorno di valorizzazione ovvero all'ultimo valore disponibile precedente;
- i titoli espressi in una valuta diversa dall'Euro sono convertiti in Euro sulla base dei tassi di cambio correnti del giorno di valorizzazione, ovvero sulla base dell'ultimo tasso di cambio disponibile precedente; il tasso di cambio è coerente con quello utilizzato per la valorizzazione del *benchmark*;
- le eventuali commissioni retrocesse dai gestori degli OICR sono calcolate e attribuite giornalmente *pro-quota* e verranno accreditate al Fondo con cadenza trimestrale, entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello del trimestre di riferimento.
- gli eventuali crediti di imposta maturati verranno attribuiti al Fondo e accreditati all'inizio di ogni anno solare. Il valore delle passività (tra le quali le spese e le commissioni di cui all'art. 6) viene valorizzato al valore nominale.

Il valore unitario delle quote del Fondo è ottenuto dividendo il valore netto complessivo del Fondo per il numero delle quote in circolazione del Fondo, entrambi relativi al giorno di valorizzazione.

Il valore unitario delle quote aggiornato viene pubblicato sul sito internet della Società.

6 - Spese a carico del Fondo

Le spese a carico del Fondo, trattenute dalla Società, sono rappresentate da:

- le commissioni di gestione del Fondo, fissate nella misura del 1,70% per anno, calcolate e attribuite giornalmente *pro-quota* sulla base dell'ultimo valore netto complessivo del Fondo determinato; le commissioni sono comprensive delle eventuali commissioni di gestione riconosciute all'intermediario abilitato cui è stata affidata la gestione degli investimenti del Fondo;
- la commissione di *overperformance*, che viene applicata quando il rendimento del Fondo, nel corso dell'anno solare, è superiore alla *performance* del *benchmark* nel medesimo periodo. Contestualmente al calcolo del valore della quota si calcolano la *performance* netta del Fondo e la *performance* del relativo parametro di riferimento, relative al periodo che va dall'inizio dell'anno solare in corso fino al precedente calcolo del valore della quota. Se la *performance* netta del Fondo è superiore alla *performance* del relativo parametro di riferimento, si calcola la differenza fra le due *performance*, che viene definita *overperformance*. La commissione di *overperformance* è pari al 20% della *overperformance* e viene attribuita al valore netto complessivo del Fondo alla data di calcolo del valore della quota. Nel corso del successivo calcolo del valore della quota, se la *performance* netta del Fondo dall'inizio dell'anno solare è inferiore o uguale alla *performance* del relativo parametro di riferimento, l'accantonamento in precedenza effettuato viene azzerato. Se la *performance* netta del Fondo è ancora superiore, si procede nuovamente al calcolo e alla attribuzione della commissione di *overperformance*. In caso di rimborso di quote presenti nel patrimonio, l'ammontare delle eventuali commissioni di *performance* corrispondenti al rimborso, in proporzione al valore netto complessivo del Fondo, rimane acquisito. La commissione di *performance*, eventualmente esistente alla fine dell'anno solare in corso, viene prelevata dalle disponibilità liquide del Fondo il primo giorno lavorativo del mese di gennaio successivo all'anno di riferimento;
- le spese sostenute dalla Società di revisione per le attività di verifica sul Fondo previste dalla normativa, calcolate e attribuite giornalmente *pro-quota*;
- le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote, calcolate e attribuite giornalmente *pro-quota*;
- le spese di amministrazione e custodia degli strumenti finanziari;
- gli oneri inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari;
- le spese e commissioni bancarie dirette inerenti alle operazioni sulla disponibilità dei depositi bancari;
- i bolli e le imposte di bollo.

Inoltre, poiché il Fondo investe prevalentemente in quote di OICR, su di esso gravano i seguenti oneri indiretti, cioè oneri che gravano direttamente sul patrimonio degli OICR in cui il Fondo investe:

Commissioni di gestione OICR azionari	max 1,15%
Commissioni di gestione OICR obbligazionari	max 0,90%
Commissioni di gestione OICR monetari	max 0,25%
Commissioni di gestione OICR flessibili	max 1,15%
Commissioni di gestione altri OICR	max 1,10%

Qualora le condizioni di mercato dovessero variare sensibilmente, la Società potrà rivedere i livelli massimi delle commissioni di gestione degli OICR in cui investe il Fondo, previa adeguata comunicazione ai Contraenti.

7 - Revisione contabile

Il Fondo è annualmente sottoposto a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta al Registro dei revisori legali presso il Ministero dell'economia e delle finanze, che ne attesta la rispondenza della gestione degli attivi con i criteri d'investimento stabiliti dal Regolamento e la corretta valutazione delle attività del Fondo.

8 - Modifiche al Regolamento

Il presente Regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi a eventuali variazioni della normativa primaria e secondaria vigente. Potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento non sia sfavorevole ai Contraenti.

Le modifiche saranno comunicate ai Contraenti.

9 - Fusione tra fondi

Il Fondo potrà essere oggetto di fusione con altri fondi interni assicurativi della Società che abbiano caratteristiche simili. La fusione rappresenta un'operazione di carattere straordinario che la Società potrà adottare per motivi particolari, tra i quali accrescere l'efficienza della gestione degli investimenti, rispondere a mutate condizioni degli scenari economici e finanziari, per esigenze di tipo organizzativo e per ridurre eventuali effetti negativi sui Contraenti dovuti ad una eccessiva riduzione del patrimonio del Fondo.

L'eventuale fusione sarà in ogni caso realizzata a valori di mercato, avendo cura che il passaggio tra il vecchio e il nuovo fondo avvenga senza perdite di valore, oneri o spese per i Contraenti e che non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione dei fondi interessati.

Ai Contraenti sarà inviata preventivamente un'adeguata informativa, che riguarderà gli aspetti della fusione che abbiano un rilievo per i Contraenti.

10 - Periodo di deroga a salvaguardia dell'investimento

Al fine di salvaguardare il valore dell'investimento dei Contraenti, se per almeno 12 mesi il valore netto complessivo del Fondo risulterà inferiore ad una certa soglia individuata dalla Società, tale per cui non sia possibile perseguire efficientemente la gestione degli investimenti delineata nel presente Regolamento, e/o le spese a carico del Fondo di cui all'art. 6 abbiano un impatto significativo sul valore unitario delle quote, la Società può derogare a quanto previsto negli artt. 2 e 3 e investire la totalità del patrimonio del Fondo in quote di OICR del comparto monetario o strumenti finanziari assimilabili e liquidità su depositi bancari a vista. Tale periodo di deroga potrà essere interrotto qualora venissero meno le condizioni che lo hanno determinato.

Nel periodo di deroga le commissioni di gestione di cui all'art. 6 non potranno essere superiori all'1% per anno, calcolate e addebitate giornalmente *pro-quota* sulla base dell'ultimo valore netto complessivo del Fondo determinato.

Ai Contraenti sarà inviata un'adeguata informativa preventiva, riguardo alle motivazioni per cui la Società intende derogare a quanto previsto agli artt. 2 e 3, le commissioni di gestione che verranno applicate nel periodo di deroga e le condizioni che determineranno l'eventuale fine della deroga.

REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO "AMISSIMA FLESSIBILE DINAMICO"**1 - Istituzione e denominazione del Fondo**

Amissima Vita S.p.A. (la "Società") ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un fondo interno assicurativo (il "Fondo") denominato "AMISSIMA FLESSIBILE DINAMICO". Il Fondo costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società, nonché da ogni altro fondo internogestito.

Il Fondo è ripartito in quote di pari valore. Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite dalla Società per i prodotti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.

2 - Caratteristiche e obiettivo del Fondo

Categoria del Fondo: in base alla classificazione elaborata da Assogestioni, il Fondo è assimilabile alla categoria "Flessibili".

Profilo di rischio: Il profilo di rischio associato al Fondo è Medio Basso.

Valuta di denominazione: Euro.

Obiettivo di gestione: obiettivo del Fondo è realizzare l'incremento del patrimonio conferitogli nel corso del tempo tramite l'investimento in attivi diversificati, cogliendo le opportunità offerte in via principale dall'evoluzione dei mercati azionari, obbligazionari e monetari su di un orizzonte temporale consigliato di almeno 5 anni. La modalità di gestione è flessibile e l'allocazione del portafoglio varia nel corso del tempo allo scopo di realizzare l'obiettivo di gestione e di contenere il rischio del portafoglio entro il profilo di rischio determinato.

Investimenti: le principali tipologie di strumenti finanziari in cui investe sono quote di OICR, denominate in Euro o in valuta locale, che investono in strumenti finanziarie del comparto obbligazionario, azionario e monetario. La liquidità presente su depositi bancari a vista è residuale.

Gli attivi sono investiti secondo la seguente ripartizione:

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO
Azionario	0	90%
Obbligazionario	0	100%
Monetario	0	100%

Le Aree geografiche di riferimento sono principalmente i Paesi Sviluppati ed Emergenti.

Gli OICR investono principalmente in strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, senza alcuna particolare specializzazione settoriale.

Benchmark: EONIA capitalizzato + 3,00%

L'indice EONIA (*Euro Overnight Index Average*) rappresenta il tasso medio applicato sui depositi in Euro con scadenza ad un giorno (*overnight*) nell'ambito mercato interbancario dell'area Euro. È calcolato e pubblicato quotidianamente dalla Banca Centrale Europea. Per EONIA capitalizzato s'intende un indice che rappresenta la performance di un investimento in depositi *overnight* in Euro, i cui interessi vengono capitalizzati su base giornaliera al tasso EONIA.

Il *Benchmark* è in Euro.

Il *Benchmark* individuato è coerente con il profilo di rischio del Fondo e si basa su indicatori finanziari di comune utilizzo.

Fattori di rischio: il Fondo può esser esposto direttamente od indirettamente a rischi legati ad investimenti in titoli emessi da società a bassa e media capitalizzazione.

Il Fondo può investire in titoli con rating inferiore a BBB- (secondo S&P o Fitch Rating) o Baa3 (secondo Moody's), ovvero privi di *rating*, ed indicati come "*High Yield*", che possono essere presenti nella misura massima del 5%.

Gli OICR che investono in titoli di capitale di società quotate nei mercati dei Paesi Emergenti sono di norma connotati da una maggiore volatilità rispetto ai titoli quotati nei mercati dei Paesi sviluppati.

Il Fondo può investire in OICR in valuta diversa dall'Euro e pertanto è soggetto al rischio di cambio.

Il Fondo è ad accumulazione, ovvero senza distribuzione dei proventi, che restano attribuiti al patrimonio del Fondo.

3 - Caratteristiche gestionali

Il Fondo adotta uno stile di gestione attivo, flessibile e utilizzando diverse classi di attivi che permettono di cogliere le opportunità legate all'evoluzione dei mercati azionari, obbligazionari e monetari. La ripartizione tra queste diverse classi di attività è discrezionale e dipende dalla valutazione effettuata dal gestore. La composizione del portafoglio può variare nel tempo allo scopo di realizzare l'obiettivo di gestione e di contenere il rischio di portafoglio.

L'allocazione strategica del portafoglio è stabilita per un orizzonte compreso tra i 6 ed i 12 mesi ed è determinata in base ad un'analisi fondamentale dei principali mercati a livello macroeconomico e microeconomico. L'allocazione strategica può essere modificata per cogliere le migliori opportunità al fine di ottimizzare l'esposizione del portafoglio in funzione dell'evoluzione delle diverse classi di attività.

Le scelte d'investimento sono effettuate con l'obiettivo di controllare il rischio e limitare la probabilità di perdita del portafoglio su un orizzonte temporale determinato. Tecnica di gestione dei rischi:

La funzione di *risk management* è assicurata a vari livelli sui portafogli.

Ad un primo livello, i controlli sono espletati quotidianamente dai gestori del Fondo nella fase di implementazione della strategia di gestione, sia nella scelta degli strumenti finanziari, sia nella definizione dell'allocazione del portafoglio nel rispetto del *budget* di rischio stabilito *ex ante*.

Un secondo livello di controlli, eseguito *ex post* in modo indipendente dal primo, è finalizzato ad assicurare il rispetto dei vincoli normativi e gestionali indicati nel presente Regolamento, attraverso un sistema di allarmi generati da un applicativo informatico specifico.

Inoltre, assume particolare rilevanza il monitoraggio assicurato *ex ante* ed *ex post* eseguito in modo indipendente sul livello massimo di perdita potenziale dei portafogli affinché siano rispettati i limiti definiti nel presente Regolamento.

La gestione assume un grado di rischio contenuto entro un limite prefissato, misurato in termini di (VaR) corrispondente a ribassi massimi del 12% calcolati con un orizzonte temporale pari a 1 mese con un livello di probabilità (intervallo di confidenza) del 99%.

Il Fondo può fare ricorso a strumenti finanziari derivati quotati su mercati regolamentati allo scopo di coprire o ridurre i rischi di investimento e/o gestire in modo più efficace il portafoglio senza alterare gli obiettivi, il profilo di rischio e le caratteristiche del

Fondo.

La Società può affidare la gestione degli investimenti del Fondo ad intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni. In tal caso la Società mantiene l'esclusiva responsabilità nei confronti degli assicurati per l'attività di gestione del Fondo e adotta procedure di controllo interno finalizzate alla verifica del rispetto dei criteri di investimento e di esposizione al rischio previsti dal Regolamento.

Il Fondo può investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al gruppo cui appartiene la Società ("OICR collegati"), ovvero in altri strumenti finanziari emessi da imprese del gruppo cui appartiene la Società.

In tal caso, sul Fondo non possono gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti di OICR collegati acquistati. Inoltre, non verranno addebitate al Fondo le commissioni di gestione relative per la quota parte rappresentata da OICR collegati, fatta eccezione per la quota parte delle commissioni individuata dall'impresa per il servizio prestato per l'*asset allocation* degli OICR collegati e per l'amministrazione dei contratti.

4 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo in misura pari al controvalore in Euro delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse quale rilevato il giorno della loro costituzione.

La cancellazione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società in misura uguale agli impegni venuti meno relativamente al prodotto collegato, le cui prestazioni sono espresse in quote dello stesso Fondo.

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo del controvalore in Euro delle quote cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse quale rilevato il giorno della loro cancellazione.

5 – Valutazione del patrimonio del Fondo e calcolo del valore unitario della quota

Il valore delle quote del Fondo è determinato quattro volte al mese nei giorni 2, 9, 16 e 25; in caso di festività o di sciopero, la valorizzazione avviene nel primo giorno lavorativo di borsa aperta immediatamente successivo al giorno prefissato.

Il valore netto complessivo del Fondo viene determinato in base ai valori di mercato delle attività, al netto delle passività, riferiti allo stesso giorno di valorizzazione.

Il valore delle attività nel Fondo viene determinato nel seguente modo:

- il valore dei contanti, dei depositi, dei titoli a vista, dei dividendi ed interessi maturati e non ancora incassati viene valorizzato al valore nominale;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari negoziati su un mercato regolamentato avviene sulla base della quotazione del giorno di valorizzazione ovvero sulla base dell'ultima quotazione disponibile precedente;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari non negoziati su un mercato regolamentato avviene sulla base di una stima prudente del loro valore di realizzo nel giorno di valorizzazione, ovvero si farà riferimento a metodologie che rappresentano una consolidata prassi di mercato;
- le quote di OICR sono valutate al NAV del giorno di valorizzazione ovvero all'ultimo valore disponibile precedente;
- i titoli espressi in una valuta diversa dall'Euro sono convertiti in Euro sulla base dei tassi di cambio correnti del giorno di valorizzazione, ovvero sulla base dell'ultimo tasso di cambio disponibile precedente; il tasso di cambio è coerente con quello utilizzato per la valorizzazione del *benchmark*;
- le eventuali commissioni retrocesse dai gestori degli OICR sono calcolate e attribuite giornalmente *pro-quota* e verranno accreditate al Fondo con cadenza trimestrale, entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello del trimestre di riferimento;
- gli eventuali crediti di imposta maturati verranno attribuiti al Fondo e accreditati all'inizio di ogni anno solare. Il valore delle passività (tra le quali le spese e le commissioni di cui all'art. 6) viene valorizzato al valore nominale.

Il valore unitario delle quote del Fondo è ottenuto dividendo il valore netto complessivo del Fondo per il numero delle quote in circolazione del Fondo, entrambi relativi al giorno di valorizzazione.

Il valore unitario delle quote aggiornato viene pubblicato sul sito internet della Società.

6 - Spese a carico del Fondo

Le spese a carico del Fondo, trattenute dalla Società, sono rappresentate da:

- le commissioni di gestione del Fondo, fissate nella misura del 2,10% per anno, calcolate e attribuite giornalmente *pro-quota* sulla base dell'ultimo valore netto complessivo del Fondo determinato; le commissioni sono comprensive delle eventuali commissioni di gestione riconosciute all'intermediario abilitato cui è stata affidata la gestione degli investimenti del Fondo;
- la commissione di *overperformance*, che viene applicata quando il rendimento del Fondo, nel corso dell'anno solare, è superiore alla *performance* del *benchmark* nel medesimo periodo. Contestualmente al calcolo del valore della quota si calcolano la

performance netta del Fondo e la *performance* del relativo parametro di riferimento, relative al periodo che va dall'inizio dell'anno solare in corso fino al precedente calcolo del valore della quota. Se la *performance* netta del Fondo è superiore alla *performance* del relativo parametro di riferimento, si calcola la differenza fra le due *performance*, che viene definita *overperformance*. La commissione di *overperformance* è pari al 20% della *overperformance* e viene attribuita al valore netto complessivo del Fondo alla data di calcolo del valore della quota. Nel corso del successivo calcolo del valore della quota, se la *performance* netta del Fondo dall'inizio dell'anno solare è inferiore o uguale alla *performance* del relativo parametro di riferimento, l'accantonamento in precedenza effettuato viene azzerato. Se la *performance* netta del Fondo è ancora superiore, si procede nuovamente al calcolo e alla attribuzione della commissione di *overperformance*. In caso di rimborso di quote presenti nel patrimonio, l'ammontare delle eventuali commissioni di *performance* corrispondenti al rimborso, in proporzione al valore netto complessivo del Fondo, rimane acquisito. La commissione di *performance*, eventualmente esistente alla fine dell'anno solare in corso, viene prelevata dalle disponibilità liquide del Fondo il primo giorno lavorativo del mese di gennaio successivo all'anno di riferimento;

- le spese sostenute dalla Società di revisione per le attività di verifica sul Fondo previste dalla normativa, calcolate e attribuite giornalmente *pro-quota*;
- le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote, calcolate e attribuite giornalmente *pro-quota*;
- le spese di amministrazione e custodia degli strumenti finanziari;
- gli oneri inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari;
- le spese e commissioni bancarie dirette inerenti alle operazioni sulla disponibilità dei depositi bancari;
- i bolli e le imposte di bollo.

Inoltre, poiché il Fondo investe prevalentemente in quote di OICR, su di esso gravano i seguenti oneri indiretti, cioè oneri che gravano direttamente sul patrimonio degli OICR in cui il Fondo investe:

Commissioni di gestione OICR azionari	max 1,15%
Commissioni di gestione OICR obbligazionari	max 0,90%
Commissioni di gestione OICR monetari	max 0,25%
Commissioni di gestione OICR flessibili	max 1,15%
Commissioni di gestione altri OICR	max 1,10%

Qualora le condizioni di mercato dovessero variare sensibilmente, la Società potrà rivedere i livelli massimi delle commissioni di gestione degli OICR in cui investe il Fondo, previa adeguata comunicazione ai Contraenti.

7 - Revisione contabile

Il Fondo è annualmente sottoposto a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta al Registro dei revisori legali presso il Ministero dell'economia e delle finanze, che ne attesta la rispondenza della gestione degli attivi con i criteri d'investimento stabiliti dal Regolamento e la corretta valutazione delle attività del Fondo.

8 - Modifiche al Regolamento

Il presente Regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi a eventuali variazioni della normativa primaria e secondaria vigente. Potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento non sia sfavorevole ai Contraenti.

Le modifiche saranno comunicate ai Contraenti.

9 – Fusione tra fondi

Il Fondo potrà essere oggetto di fusione con altri fondi interni assicurativi della Società che abbiano caratteristiche similari. La fusione rappresenta un'operazione di carattere straordinario che la Società potrà adottare per motivi particolari, tra i quali accrescere l'efficienza della gestione degli investimenti, rispondere a mutate condizioni degli scenari economici e finanziari, per esigenze di tipo organizzativo e per ridurre eventuali effetti negativi sui Contraenti dovuti ad una eccessiva riduzione del patrimonio del Fondo.

L'eventuale fusione sarà in ogni caso realizzata a valori di mercato, avendo cura che il passaggio tra il vecchio e il nuovo fondo avvenga senza perdite di valore, oneri o spese per i Contraenti e che non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione dei fondi interessati.

Ai Contraenti sarà inviata preventivamente un'adeguata informativa, che riguarderà gli aspetti della fusione che abbiano un rilievo per i Contraenti.

10 – Periodo di deroga a salvaguardia dell'investimento

Al fine di salvaguardare il valore dell'investimento dei Contraenti, se per almeno 12 mesi il valore netto complessivo del Fondo risulterà inferiore ad una certa soglia individuata dalla Società, tale per cui non sia possibile perseguire efficientemente la gestione

degli investimenti delineata nel presente Regolamento, e/o le spese a carico del Fondo di cui all'art. 6 abbiano un impatto significativo sul valore unitario delle quote, la Società può derogare a quanto previsto negli artt. 2 e 3 e investire la totalità del patrimonio del Fondo in quote di OICR del comparto monetario o strumenti finanziari assimilabili e liquidità su depositi bancari a vista. Tale periodo di deroga potrà essere interrotto qualora venissero meno le condizioni che lo hanno determinato.

Nel periodo di deroga le commissioni di gestione di cui all'art. 6 non potranno essere superiori all'1% per anno, calcolate e addebitate giornalmente *pro-quota* sulla base dell'ultimo valore netto complessivo del Fondo determinato.

Ai Contraenti sarà inviata un'adeguata informativa preventiva, riguardo alle motivazioni per cui la Società intende derogare a quanto previsto agli artt. 2 e 3, le commissioni di gestione che verranno applicate nel periodo di deroga e le condizioni che determineranno l'eventuale fine della deroga.

Per una corretta comprensione delle Condizioni di Assicurazione consulti il significato convenzionale attribuito ai termini che seguono.

Glossario

DOCUMENTO AGGIORNATO AL 31/03/2021

- **ADEGUATA VERIFICA:** La vigente normativa antiriciclaggio (Decreto Legislativo 231/2007) prevede che le Compagnie di assicurazione, in qualità di intermediari, debbano effettuare l'attività di "adeguata verifica" dei propri Clienti consistente in:
 - a. identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti;
 - b. identificare l'eventuale titolare effettivo (la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione oppure la persona o le persone che controllano le entità giuridiche) e verificarne l'identità;
 - c. ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo;
 - d. svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo.
- **AREE GEOGRAFICHE:**

Area Euro o zona Euro, rappresenta l'insieme degli stati membri dell'Unione europea che adotta l'euro come valuta ufficiale e che contempla attualmente 19 Paesi: Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna.

OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico). L'OCSE conta attualmente 34 paesi membri quali: Australia, Austria, Belgio, Danimarca, Canada, Cile, Corea del Sud, Estonia, Finlandia, Francia, Giappone, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Lussemburgo, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Rep. Ceca, Repubblica Federale Tedesca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria.

Paesi emergenti: Paesi generalmente caratterizzati da instabilità economica, politica e sociale, le cui economie possono presentare interessanti prospettive di crescita.

Tali Paesi presentano, di norma, rating basso (inferiore ad Investment Grade) e sono quindi contraddistinti da un significativo rischio di insolvenza.
- **ASSICURATO:** persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto e che può anche coincidere con l'investitore-contraente.
- **BENCHMARK:** Portafoglio di strumenti finanziari tipicamente determinato da soggetti terzi e valorizzato a valore di mercato, adottato come parametro di riferimento oggettivo per la definizione delle linee guida della politica di investimento di alcune tipologie di fondi interni/OICR/linee/combinazioni libere.
- **BENEFICIARIO:** persona fisica o giuridica designata dall'investitore-contraente, che può anche coincidere con l'investitore-contraente stesso e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.
- **CAPITALE INVESTITO:** Parte dell'importo versato che viene effettivamente investita dall'Impresa di assicurazione in fondi interni ovvero OICR secondo combinazioni libere ovvero secondo combinazioni predefinite. Esso è determinato come differenza tra il Capitale Nominale e i costi di caricamento, nonché, ove presenti, gli altri costi applicati al momento del versamento.
- **CAPITALE MATURATO:** Capitale che l'assicurato ha il diritto di ricevere alla data di scadenza del contratto ovvero alla data di riscatto prima della scadenza. Esso è determinato in base alla valorizzazione del capitale investito in corrispondenza delle suddette date.
- **CAPITALE NOMINALE:** Premio versato per la sottoscrizione di fondi interni ovvero OICR secondo combinazioni libere ovvero secondo combinazioni predefinite al netto delle spese di emissione e dei costi delle coperture assicurative.
- **CARICAMENTI/COSTI:** sono oneri sul contratto a carico del Contraente.
- **CATEGORIA:** La categoria del fondo interno/OICR/linea/combinazione libera è un attributo dello stesso volto a fornire un'indicazione sintetica della sua politica di investimento.
- **COMPOSIZIONE DEL FONDO:** Informazione sulle attività di investimento del fondo relativamente alle principali tipologie di strumenti finanziari, alla valuta di denominazione, alle aree geografiche, ai mercati di riferimento e ad altri fattori rilevanti.
- **COMUNICAZIONE IN CASO DI PERDITE:** Comunicazione che la società invia al contraente qualora il valore finanziario del contratto si riduce oltre una determinata percentuale rispetto ai premi investiti.
- **CONTROVALORE DELLE QUOTE:** Vedi capitale maturato.
- **CLASSE:** Articolazione di un fondo/OICR in relazione alla politica commissionale adottata e ad ulteriori caratteristiche distintive.
- **CLAUSOLA DI RIDUZIONE:** Facoltà dell'investitore-contraente di conservare la qualità di soggetto assicurato, per un capitale ridotto (valore di riduzione), pur sospendendo il pagamento dei premi. Il capitale si riduce in proporzione al rapporto tra i premi versati e i premi originariamente previsti, sulla base di apposite – eventuali – clausole contrattuali.
- **COMBINAZIONI LIBERE:** Allocazione del capitale investito tra diversi fondi interni/OICR realizzata attraverso combinazioni libere degli stessi sulla base della scelta effettuata dall'investitore-contraente.
- **COMBINAZIONI PREDEFINITE** (c.d. linee di investimento o linee): Allocazione del capitale investito tra diversi fondi interni/OICR realizzata attraverso combinazioni predefinite degli stessi sulla base di una preselezione effettuata dall'Impresa di assicurazione.
- **COMMISSIONI DI GESTIONE:** Compensi pagati all'Impresa di assicurazione mediante addebito diretto sul patrimonio del/la fondo interno/OICR/linea/combinazione libera ovvero mediante cancellazione di quote per remunerare l'attività di gestione in senso stretto. Sono calcolati quotidianamente sul patrimonio netto del/la fondo interno/OICR/linea/combinazione libera e prelevati ad intervalli più ampi (mensili, trimestrali, ecc.). In genere, sono espresse su base annua.
- **COMMISSIONI DI INCENTIVO (O DI PERFORMANCE):** Commissioni riconosciute al gestore del/la fondo

interno/OICR/linea/combinazione libera per aver raggiunto determinati obiettivi di rendimento in un certo periodo di tempo. In alternativa possono essere calcolate sull'incremento di valore della quota del/la fondo interno/OICR/linea/combinazione libera in un determinato intervallo temporale. Nei fondi interni/OICR/linee/combinazioni libere con gestione "a benchmark" sono tipicamente calcolate in termini percentuali sulla differenza tra il rendimento del/la fondo interno/OICR/linea/combinazione libera e quello del benchmark.

- **CONVERSIONE (C.D. SWITCH):** Operazione con cui il sottoscrittore effettua il disinvestimento di quote/azioni dei fondi interni/OICR/linee sottoscritti e il contestuale reinvestimento del controvalore ricevuto in quote/azioni di altri fondi interni/OICR/linee.
- **COSTI DI CARICAMENTO:** Parte del premio versato dall'investitore-contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell'Impresa di assicurazione.
- **COSTI DELLE COPERTURE ASSICURATIVE:** Costi sostenuti a fronte delle coperture assicurative offerte dal contratto, calcolati sulla base del rischio assunto dall'assicuratore.
- **DATA PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO:** data di pagamento del premio con accettazione della proposta da parte della Società o l'invio della polizza sottoscritta dalla Società.
- **DECORRENZA DEL CONTRATTO:** data dalla quale si intendono valide ed efficaci le prestazioni dedotte nel contratto.
- **DESTINAZIONE DEI PROVENTI:** Politica di destinazione dei proventi in relazione alla loro redistribuzione agli investitori ovvero alla loro accumulazione mediante reinvestimento nella gestione medesima.
- **DIRITTO DI RIPENSAMENTO:** diritto dell'Investitore-Contraente che ha sottoscritto il modulo di Proposta/Polizza tramite offerta fuori sede di non rendere esecutivo il contratto. E' esercitabile entro sette giorni dalla data di sottoscrizione.
- **DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE ANNUALE:** Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali i premi versati, il numero e il valore delle quote assegnate e di quelle eventualmente trattenute per il premio delle coperture di puro rischio o per commissioni di gestione o rimborsate a seguito di riscatto parziale, il valore della prestazione eventualmente garantita, l'importo dei costi e degli oneri, con specifica e separata indicazione del costo della distribuzione.
- **DURATA DEL CONTRATTO:** periodo di validità del contratto, vale a dire l'intera vita dell'Assicurato.
- **DURATION:** Scadenza media dei pagamenti di un titolo obbligazionario. Essa è generalmente espressa in anni e corrisponde alla media ponderata delle date di corresponsione di flussi di cassa (c.d. cash flows) da parte del titolo, ove i pesi assegnati a ciascuna data sono pari al valore attuale dei flussi di cassa ad essa corrispondenti (le varie cedole e, per la data di scadenza, anche il capitale). È una misura approssimativa della sensibilità del prezzo di un titolo obbligazionario a variazioni nei tassi di interesse.
- **ETF:** Gli exchange-traded fund (più noti con il loro acronimo ETF) sono fondi comuni d'investimento oppure Sicav, negoziati in Borsa e caratterizzati da una gestione passiva in quanto replicano l'andamento di un determinato indice. Con gli ETF è possibile investire in molti settori dell'economia mondiale riguardanti la liquidità, i mercati obbligazionari, i mercati azionari e le materie prime.
- **FATCA, CRS:** il FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) è un accordo sottoscritto da Italia e Stati Uniti che prevede lo scambio di informazioni finanziarie per contrastare l'evasione fiscale internazionale, in particolare quella relativa a cittadini e residenti statunitensi attraverso conti correnti detenuti presso le istituzioni finanziarie italiane e quella relativa a residenti italiani tramite conti correnti presso le istituzioni finanziarie statunitensi. Il CRS (Common Reporting Standard) rientra nell'ambito degli accordi per lo scambio automatico internazionale delle informazioni finanziarie, questa volta però riguardante i Paesi Ocse e dell'Unione Europea.
- **FONDO INTERNO:** Fondo d'investimento per la gestione delle polizze unit-linked costituito all'interno della società e gestito separatamente dalle altre attività della società stessa, in cui vengono fatti confluire i premi, al netto dei costi, versati dal contraente, i quali vengono convertiti in quote (unit) del fondo stesso. A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito sono distinti in diverse categorie quali azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e di liquidità (o monetari).
- **FUSIONE DI FONDI:** Operazione che prevede la fusione di due o più fondi interni tra loro.
- **GIORNO DI VALORIZZAZIONE:** Giorno lavorativo di riferimento per il calcolo del valore complessivo netto del fondo interno e conseguentemente del valore unitario della quota del fondo interno stesso.
- **GESTIONE A BENCHMARK DI TIPO ATTIVO:** Gestione legata alla presenza di un parametro di riferimento, rispetto a cui la politica di investimento del/la fondo interno/OICR/linea/combinazione libera è finalizzata a creare "valore aggiunto". Tale gestione presenta tipicamente un certo grado di scostamento rispetto al benchmark che può variare, in termini descrittivi, tra: "contenuto", "significativo", e "rilevante".
- **GESTIONE A BENCHMARK DI TIPO PASSIVO:** Gestione legata alla presenza di un parametro di riferimento e finalizzata alla replica dello stesso.
- **GRADO DI RISCHIO:** Indicatore sintetico qualitativo del profilo di rischio del/la fondo interno/OICR/linea/combinazione libera in termini di grado di variabilità dei rendimenti degli strumenti finanziari in cui è allocato il capitale investito. Il grado di rischio varia in una scala qualitativa tra: "basso", "medio-basso", "medio", "medio-alto", "alto" e "molto alto".
- **INDICE DI SOLVIBILITA':** è una misura di stabilità finanziaria della Società che rappresenta il grado o percentuale di sovra patrimonializzazione rispetto agli impegni assunti con l'attività assicurativa.
- **INVESTITORE-CONTRAENTE:** il soggetto, persona fisica o giuridica, che può anche coincidere con l'assicurato, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al pagamento del premio. È titolare a tutti gli effetti del contratto.

- **IVASS:** Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge le funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione. Il 1° gennaio 2013 l'IVASS è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'ISVAP
- **LETTERA DI CONFERMA DI INVESTIMENTO DEI PREMI:** Lettera con cui la società comunica al contraente l'ammontare del premio lordo versato e di quello investito, la data di decorrenza della polizza, il numero delle quote attribuite al contratto, il loro valore unitario, nonché il giorno cui tale valore si riferisce (data di valorizzazione).
- **MODULO DI PROPOSTA:** Modulo sottoscritto dall'investitore-contraente con il quale egli manifesta all'Impresa di assicurazione la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
- **MODULO PROPOSTA/POLIZZA:** Proposta, che una volta sottoscritta, produce i medesimi effetti del contratto definitivo.
- **OFFERTA FUORI SEDE:** promozione o collocamento presso il pubblico di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento.
- **OICR:** Organismi di investimento collettivo del risparmio, in cui sono comprese le società di gestione dei fondi comuni d'investimento e le SICAV.
- **ORIZZONTE TEMPORALE DI INVESTIMENTO CONSIGLIATO:** Orizzonte temporale consigliato espresso in termini di anni e determinato in relazione al grado di rischio, alla tipologia di gestione e alla struttura dei costi dell'investimento finanziario, nel rispetto del principio della neutralità al rischio.
- **OVERPERFORMANCE:** Soglia di rendimento del fondo interno/OICR a cui è collegato il Contratto oltre la quale la società può trattenere una parte dei rendimenti come costi (commissioni di performance o incentivo).
- **PEP:** si tratta di acronimo di Persona Esposta Politicamente e si intendono persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami (Decreto Antiriciclaggio D.lgs. 231/2007).
- **PREMIO PERIODICO:** Premio che l'investitore-contraente si impegna a versare all'Impresa di assicurazione su base periodica per un numero di periodi definito dal contratto. Nel caso in cui la periodicità di versamento dei premi sia annua è anche detto premio annuo. Laddove l'importo del premio periodico sia stabilito dall'investitore-contraente nel rispetto dei vincoli indicati nelle Condizioni di contratto, esso è anche detto premio ricorrente.
- **PREMIO UNICO:** Premio che l'investitore-contraente corrisponde in un'unica soluzione all'Impresa di assicurazione al momento della sottoscrizione del contratto.
- **PREMIO VERSATO:** Importo versato dall'investitore-contraente all'Impresa di assicurazione per l'acquisto del prodotto finanziario- assicurativo. Il versamento del premio può avvenire nella forma del premio unico ovvero del premio periodico e possono essere previsti degli importi minimi di versamento. Inoltre, all'investitore-contraente è tipicamente riconosciuta la facoltà di effettuare successivamente versamenti aggiuntivi ad integrazione dei premi già versati.
- **PRODOTTO FINANZIARIO-ASSICURATIVO DI TIPO UNIT LINKED:** Prodotto caratterizzato dall'investimento prevalente del premio in quote/azioni di fondi interni/OICR – che lega quindi la prestazione dell'assicuratore all'andamento di uno o più prodotti di risparmio gestito – e residuale dello stesso premio in un contratto finalizzato alla copertura dei rischi demografici.
- **PROPOSTA D'INVESTIMENTO FINANZIARIO:** Espressione riferita ad ogni possibile attività finanziaria (ovvero ogni possibile combinazione di due o più attività finanziarie) sottoscrivibile dall'investitore-contraente con specifiche caratteristiche in termini di modalità di versamento dei premi e/o regime dei costi tali da qualificare univocamente il profilo di rischio-rendimento e l'orizzonte temporale consigliato dell'investimento finanziario. Laddove un'attività finanziaria (ovvero una combinazione di due o più attività finanziarie) sia abbinata ad appositi servizi/prodotti che comportino una sostanziale modifica del profilo di rischio-rendimento dell'investimento, ciò qualifica una differente proposta d'investimento finanziario.
- **QUALIFICA:** La qualifica del fondo interno/OICR/linea/combinazione libera rappresenta un attributo eventuale che integra l'informativa inerente alla politica gestionale adottata.
- **QUOTA:** Unità di misura di un fondo interno/OICR. Rappresenta la "quota parte" in cui è suddiviso il patrimonio del fondo interno/OICR. Quando si sottoscrive un fondo interno/OICR si acquista un certo numero di quote (tutte aventi uguale valore unitario) ad un determinato prezzo.
- **RATING:** Il rating è una valutazione del merito di credito di un emittente o di una particolare emissione obbligazionaria, assegnata da società indipendenti specializzate come ad esempio Moody's e Standard & Poor's. Attraverso una sigla convenzionale, il rating esprime la capacità dell'emittente di far fronte puntualmente agli impegni di pagamento (interessi e rimborso della quota capitale) alle scadenze prefissate.
- **RECESSO:** Diritto dell'investitore-contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
- **REFERENTE TERZO:** persona designata dal Contraente di polizza, diversa dal Beneficiario, cui fare riferimento in caso di decesso dell'Assicurato per individuare correttamente chi ha diritto alle prestazioni.
- **RENDIMENTO:** Risultato finanziario ad una data di riferimento dell'investimento finanziario, espresso in termini percentuali, calcolato dividendo la differenza tra il valore del capitale investito alla data di riferimento e il valore del capitale nominale al momento dell'investimento per il valore del capitale nominale al momento dell'investimento.
- **REVOCA DELLA PROPOSTA:** Possibilità, legislativamente prevista (salvo il caso di Proposta-Polizza), di interrompere il completamento del contratto di assicurazione prima che l'Impresa di assicurazione comunichi la sua accettazione che determina l'acquisizione del diritto alla restituzione di quanto eventualmente pagato (escluse le spese per l'emissione del contratto se previste e quantificate nella proposta).
- **RICORRENZA ANNUA, ANNIVERSARIO ANNUO DI POLIZZA:** È la data in cui ricorre ogni anno la decorrenza del contratto.

- **RILEVANZA DEGLI INVESTIMENTI:** termini di rilevanza indicativi delle strategie gestionali del fondo interno/OICR, posti i limiti definiti nel Regolamento di gestione. Il termine "principale" qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del/la fondo interno/OICR/linea/combinazione libera; il termine "prevalente" investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" tra il 10% e il 30%; infine, il termine "residuale" inferiore al 10%.
- **RISCATTO:** Facoltà dell'investitore-contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del capitale maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di contratto.
- **RISCHIO DEMOGRAFICO:** Rischio di un evento futuro e incerto (ad es.: morte) relativo alla vita dell'investitore-contraente o dell'assicurato (se persona diversa) al verificarsi del quale l'Impresa di assicurazione si impegna ad erogare le coperture assicurative previste dal contratto.
- **SCENARI PROBABILISTICI DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO:** Trattasi degli scenari probabilistici di rendimento dell'investimento finanziario al termine dell'orizzonte temporale d'investimento consigliato, determinati attraverso il confronto con i possibili esiti dell'investimento in attività finanziarie prive di rischio al termine del medesimo orizzonte.
- **SET INFORMATIVO:** l'insieme dei documenti che sono predisposti, consegnati unitariamente al contraente, prima della sottoscrizione del contratto, e pubblicati nel sito internet dell'impresa (art. 2 - Regolamento IVASS n. 41/2018), composta da:
 - il documento informativo per i prodotti di investimento, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e relative norme di attuazione (KID);
 - il documento informativo precontrattuale aggiuntivo relativo ai prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP);
 - le condizioni di assicurazione, comprensive del glossario;
 - un modulo di proposta o, ove non previsto, il modulo di polizza.
- **SOCIETÀ:** la Società di Assicurazione Amissima Vita S.p.A.
- **SPESE DI EMISSIONE:** Spese fisse (ad es. spese di bollo) che l'Impresa di assicurazione sostiene per l'emissione del prodotto finanziario- assicurativo.
- **TIPOLOGIA DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO/OICR/LINEA/COMBINAZIONE LIBERA:** La tipologia di gestione del/la fondo interno/OICR/linea/combinazione libera dipende dalla politica di investimento che lo/la caratterizza (c.d. di ingegnerizzazione finanziaria del prodotto). Esistono tre diverse tipologie di gestione tra loro alternative: "flessibile", "a benchmark" e "a obiettivo di rendimento/protetta". La tipologia di gestione "flessibile" deve essere utilizzata per fondi interni/OICR/linee/combinazioni libere la cui politica di investimento presenta un'ampia libertà di selezione degli strumenti finanziari e/o dei mercati, subordinatamente ad un obiettivo in termini di controllo del rischio; la tipologia di gestione "a benchmark" per i fondi interni/OICR/linee/combinazioni libere la cui politica di investimento è legata ad un parametro di riferimento (c.d. benchmark) ed è caratterizzata da uno specifico stile di gestione; la tipologia di gestione "a obiettivo di rendimento/protetta" per i fondi interni/OICR/linee/combinazioni libere la cui politica di investimento e/o il cui meccanismo di protezione sono orientati a conseguire, anche implicitamente, un obiettivo in termini di rendimento minimo dell'investimento finanziario.
- **TOTAL EXPENSE RATIO (TER):** Rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico del/la fondo interno/OICR/linea/combinazione libera ed il patrimonio medio, su base giornaliera, dello stesso. In caso di esistenza di più classi di OICR, il TER dovrà essere calcolato per ciascuna di esse.
- **VALORIZZAZIONE DELLA QUOTA:** Operazione di calcolo del valore unitario della quota del fondo interno/OICR stesso in un determinato momento.
- **VALORE DEL PATRIMONIO NETTO (C.D. NAV):** Il valore del patrimonio netto, anche definito NAV (Net Asset Value), rappresenta la valorizzazione di tutte le attività finanziarie oggetto di investimento da parte del fondo interno/OICR, al netto degli oneri fiscali gravanti sullo stesso, ad una certa data di riferimento.
- **VALORE DELLA QUOTA/AZIONE (C.D. UNAV):** Il valore unitario della quota/azione di un fondo interno/OICR, anche definito unit Net Asset Value (uNAV), è determinato dividendo il valore del patrimonio netto del fondo interno/OICR (NAV) per il numero delle quote/azioni in circolazione alla data di riferimento della valorizzazione.
- **VOLATILITÀ:** Grado di variabilità di una determinata grandezza di uno strumento finanziario (prezzo, tasso, ecc.) in un dato periodo di tempo.
- **VOLATILITÀ MEDIA ANNUA ATTESA:** Indicatore sintetico del rischio, espresso come scostamento medio percentuale rispetto al rendimento atteso del fondo interno/OICR stesso in un determinato periodo di tempo.
- **VALUE AT RISK (VAR):** Indicatore sintetico del rischio. Dato un orizzonte temporale (ad esempio 1 mese, 3 mesi o 1 anno) tale indicatore fornisce informazioni sul rischio associato ad uno strumento finanziario (fondo di investimento, portafoglio di titoli) indicando il massimo rischio cui si può andare incontro esprimendolo in termini percentuali rispetto al capitale investito.



Amissima Vita S.p.A. Fondata nel 1971 - Società appartenente al Gruppo Assicurativo Amissima, iscritto con il n. 050 all'Albo Gruppi Ivass, ed assoggettata a direzione e coordinamento della Capogruppo Assicurativa e Socio Unico Amissima Holdings S.r.l. Sede legale e Direzione Generale: Mura di Santa Chiara 1, 16128 Genova, Italia T+39 010 54981 F+39 010 5498518 Capitale Sociale Euro 50.431.778,28 i.v. Registro delle Imprese di Genova CF 01739640157 PI 03723300103 REA GE 373333 - Albo Imprese Ivass 1.00039 Impresa autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 14.03.73 (G.U. del 19.04.73 n. 103) amissimavita@pec.amissima.it - www.amissimagruppo.it

**PROPOSTA di Assicurazione a vita intera a premio unico N. xxxxxx
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY - TARIFFA VYYY**

Intermediario: XXX - ASSI 90/170X

(Fil. XXXX)

Contraente XXXX XXXXXX

Nato/a a xxxxxxxx

Tipo documento XX

rilasciato il xx/xx/xxxx

C.F. (P.IVA) xxxxxxxxxxxxxxxx

il xx/xx/xxxx

Num. Documento xxxxxxxx

a xxxxxxxx

Assicurando XXXX XXXXXX

Nato/a a xxxxxxxx

C.F. xxxxxxxxxxxxxxxx

il xx/xx/xxxx

BENEFICIARI CASO MORTE:

La designazione dei beneficiari sarà effettuata nella polizza di assicurazione.

Il Contraente verserà un premio UNICO lordo alla sottoscrizione della polizza di assicurazione:

- premio unico Euro xxx.xxx,xx
(di cui diritti di prima emissione Euro xx,xx (10) e imposte Euro 0,00);

Periodicità pagamento premio: UNICO

Data di emissione: xx/xx/xxxx

Fondo Prescelto: XXXXXXXXXXXXXXXX

Gestione: FLESSIBILE

Numero consulenza: xxxxxxxx

Numero riferimento: xxxxxxxx

Oper: XXXX

BANCA _____ S.p.A.

A norma dell'art. 2952 comma II c.c. gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Il sottoscritto Contraente dichiara di aver ricevuto dalla Società preventivamente alla sottoscrizione del presente contratto di assicurazione, l'informativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016), esprimendo la propria volontà in merito ai consensi ivi richiesti, ed il Set Informativo (composto da: Kid, DIP aggiuntivo IBIP, condizioni di assicurazione, glossario, fac-simile di proposta di assicurazione) relativo alla forma assicurativa prescelta.

Il Contraente _____

I sottoscritti Contraente ed Assicurando della presente Proposta forniscono le seguenti dichiarazioni.

- riconoscono che le notizie e i dati richiesti sono elementi fondamentali e necessari alla valutazione dei termini contrattuali da parte della Società.
- prosciogliono dal segreto professionale e legale tutte le persone cui la Società ritenesse necessario, in qualsiasi momento, rivolgersi per avere notizie ed acconsentono che le stesse siano divulgate dalla Società ad altre persone od Enti per le necessità tecniche, statistiche, assicurative e riassicurative.
- **dichiarano di essere consapevoli della responsabilità penale derivante da mendaci affermazioni in tale sede e che i dati riportati nella presente proposta di assicurazione corrispondono al vero.**

Il Contraente _____ L'Assicurando (se diverso dal Contraente) _____

REVOCA DELLA PROPOSTA

Fino al momento in cui il contratto non è perfezionato, il Contraente ha la facoltà di revocare la propria Proposta di assicurazione inviando alla Società una comunicazione scritta, mediante lettera raccomandata A.R., contenente gli elementi identificativi della Proposta e la dichiarazione che intende revocare la Proposta stessa. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca della proposta, la Società rimborsa al Contraente il premio eventualmente corrisposto.

ATTESTAZIONE DI AUTENTICITA' DELLE FIRME- Il sottoscritto incaricato della Banca Intermediaria:

- attesta l'autenticità delle firme apposte sul presente modello e la corretta identificazione del Contraente.
- dichiara di aver consegnato l'originale della Proposta al Contraente.

Timbro e firma dell'incaricato della Banca _____

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE FACENTI PARTE DEL CONTRATTO ASSICURATIVO REGOLAMENTO IVASS n.41/2018

N. Contratto Vita: _____

N. Contratto Danni: _____

Contraente/Aderente: Cognome: _____ Nome: _____

-----SEZIONE CONTRATTI VITA E CONTRATTI DANNI-----

MODALITÀ DI INFORMATIVA (sezione da compilare per contratti VITA o DANNI)

Il Contraente/Aderente, avvertito delle modalità di informativa normativamente previste, intende ricevere le informazioni relative al contratto assicurativo sottoscritto tramite:

- ☐ Supporto cartaceo;
☐ Supporto durevole non cartaceo:

dichiara di avere regolarmente accesso a internet e fornisce il seguente indirizzo di posta elettronica _____;

- ☐ Sito internet (www.amissimavita.it oppure www.amissima.it) o Home Insurance:

dichiara di avere regolarmente accesso a internet e fornisce il seguente indirizzo di posta elettronica _____;

L'Impresa informa il Contraente/Aderente che quest'ultimo ha la possibilità di modificare in ogni momento la scelta effettuata.

Data _____ Intermediario _____ Dipendenza Cod. _____

Il Contraente/Aderente _____ (firma) _____

-----SEZIONE RISERVATA AI SOLI CONTRATTI VITA-----

Opzione di esclusione di comunicazioni al beneficiario, se indicato in forma nominativa, prima dell'evento (opzione esercitabile solo per contratti VITA)

Il sottoscritto Contraente/Aderente richiede che le comunicazioni relative al **CONTRATTO VITA** NON vengano inviate al Beneficiario/ai Beneficiari designato/i.

Il Contraente/Aderente _____ (firma) _____

DESIGNAZIONE BENEFICIARI E REFERENTE TERZO

1) BENEFICIARIO CASO MORTE:

Cognome e Nome (Rag. Sociale):

Nato/a a:

Indirizzo:

Provincia e CAP:

Tel. Fisso:

e-mail:

C.F. – P.IVA

il

Comune:

Nazione:

Tel. Cellulare:

☐ Non sono disponibili recapito e contatti del Beneficiario

2) **BENEFICIARIO CASO MORTE:**
 Cognome e Nome (Rag. Sociale): C.F. – P.IVA
 Nato/a a: il
 Indirizzo: Comune:
 Provincia e CAP: Nazione:
 Tel. Fisso: Tel. Cellulare:
 e-mail:
☐ **Non sono disponibili recapito e contatti del Beneficiario**

3) **BENEFICIARIO CASO MORTE:**
 Cognome e Nome (Rag. Sociale): C.F. – P.IVA
 Nato/a a: il
 Indirizzo: Comune:
 Provincia e CAP: Nazione:
 Tel. Fisso: Tel. Cellulare:
 e-mail:
☐ **Non sono disponibili recapito e contatti del Beneficiario**

4) **BENEFICIARIO CASO MORTE:**
 Cognome e Nome (Rag. Sociale): C.F. – P.IVA
 Nato/a a: il
 Indirizzo: Comune:
 Provincia e CAP: Nazione:
 Tel. Fisso: Tel. Cellulare:
 e-mail:
☐ **Non sono disponibili recapito e contatti del Beneficiario**

Avvertenze: in caso di mancata compilazione dello spazio relativo al recapito e contatti del Beneficiario, l'Impresa potrà incontrare, al decesso dell'Assicurato, maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca del Beneficiario e avverte, altresì, che la modifica o revoca deve essere comunicata all'Impresa.

REFERENTE TERZO CUI LA COMPAGNIA PUO' FARE RIFERIMENTO IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

☐ **Il Contraente/Aderente designa un referente terzo cui la Compagnia può fare riferimento in caso di decesso dell'Assicurato**
 Cognome e Nome (Rag. Sociale): C.F. – P.IVA:
 Nato/a a: il
 Indirizzo: Comune:
 Provincia e CAP: Nazione:
 Tel. Fisso: Tel. Cellulare:
 e-mail:
☐ **Il Contraente/Aderente non designa un referente terzo**

Il Contraente/Aderente si impegna a consegnare ai Beneficiari nominativamente designati e all'eventuale Referente terzo, copia dell'Informativa sul trattamento dei dati personali che li riguardano ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016, da allegare al presente modulo in tante copie quanti sono gli interessati, sollevando Amissima Vita S.p.A. dalla responsabilità di ogni danno che dovesse derivare dal suo inadempimento.

Data _____ Intermediario _____ Dipendenza Cod. _____

Il Contraente/Aderente _____ (firma) _____